



# CITTÀ DI CAVALLINO

(Provincia di Lecce)

Via Pietro Ciccarese, 5 – 73020 CAVALLINO (LE)

Prot. n. 14442

Cavallino, 8 novembre 2013



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale Valutazioni Ambientali

E.prot DVA – 2013 – 0026881 del 21/11/2013

Spett.le Ministero Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare  
Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali  
Divisione II- Sistemi di Valutazione Ambientale  
Via Cristoforo Colombo 44  
00187 – Roma

Alla c.a. del Dott. Dario Fornari  
Fax 06.57225994

Al Presidente della Regione Puglia  
Lungomare Nazario Sauro, 33  
Cap. 70121  
Sede Presidenza  
Bari

Regione Puglia  
Assessorato alle Politiche per lo Sviluppo Economico  
Lavoro e Innovazione  
Dott. ssa Loredana Capone  
Corso Sonnino, 177  
70121 Bari

Regione Puglia  
Area Politiche Sviluppo Economico,  
Lavoro e Innovazione  
Dott. Rubino Giuseppe  
Corso Sonnino, 177  
70121 Bari

Regione Puglia  
Assessorato alle Politiche Giovanili,  
Trasparenza e Legalità  
Dott. Guglielmo Minervini  
Corso Sonnino, 177  
70121 Bari

Al Direttore dell'Area  
Politiche per la tutela e la sicurezza ambientale  
Dott. Antonello Antonicelli  
Fax 080/5403969  
e- mail : a.antonicelli@regione.puglia.it

Al Presidente della Commissione di Via Regione Puglia  
Dott. Antonello Antonicelli  
Viale delle Magnolie n.8  
Zona industriale Modugno cap. 70056  
Bari

E mail: [direttore.areaambienteoperepubbliche.regione@pec.rupar.puglia.it](mailto:direttore.areaambienteoperepubbliche.regione@pec.rupar.puglia.it)

Al Presidente dell'ANCI Puglia  
Sen. Luigi Perrone  
E mail : [segreteria@anci.puglia.it](mailto:segreteria@anci.puglia.it)

Alla soc. TAP – Trans Adriatic Pipeline AG – Italia  
Via IV Novembre 149  
00187 Roma  
Fax 06.45469444

Al sig. Sindaco del Comune di Melendugno

[comune.melendugno@legalmail.it](mailto:comune.melendugno@legalmail.it)





Al sig. Sindaco del Comune di Vernole

[protocollo@pec.comunedivernole.it](mailto:protocollo@pec.comunedivernole.it)

Al sig. Sindaco del Comune di Castri di Lecce

[segreteria.comunecastridilecce@pec.rupar.puglia.it](mailto:segreteria.comunecastridilecce@pec.rupar.puglia.it)

Al sig. Sindaco del Comune di Lizzanello

[segreteria.generale.lizzanello@pec.rupar.puglia.it](mailto:segreteria.generale.lizzanello@pec.rupar.puglia.it)

Al sig. Sindaco del Comune di San Donato

[comunelandonatodilecce@pec.rupar.puglia.it](mailto:comunelandonatodilecce@pec.rupar.puglia.it)

Al sig. Sindaco del Comune di Calimera

[sindaco@comune.calimera.le.it](mailto:sindaco@comune.calimera.le.it)  
[protocollocalimera@pec.rupar.puglia.it](mailto:protocollocalimera@pec.rupar.puglia.it)

Al sig. Sindaco del Comune di Caprarica di Lecce

[sindaco@comune.caprarica.le.it](mailto:sindaco@comune.caprarica.le.it)  
[uff\\_protocollo.comune.caprarica.le@pec.rupar.puglia.it](mailto:uff_protocollo.comune.caprarica.le@pec.rupar.puglia.it)

Al sig. Sindaco del Comune di Martano

[sindaco@comune.martano.le.it](mailto:sindaco@comune.martano.le.it)

**OGGETTO : trasmissione osservazioni al progetto pubblicato in data 11/09/2013 per il gasdotto TAP (Trans Adriatic Pipeline - AG). Scadenza 10/11/2013.**

Unitamente alla presente si trasmette copia della delibera di Giunta Comunale n. 254 del 05/11/2013, con cui sono state approvate le osservazioni di cui all'allegato "A" della predetta delibera, formulate dalla scrivente Amministrazione all'istanza di valutazione d'impatto ambientale presentata al Ministero dell'Ambiente del Territorio e del Mare a firma della società Trans Adriatic Pipeline A.G., ed avente ad oggetto la realizzazione di un gasdotto che porterà in Italia ed in Europa, gas naturale proveniente dalla Regione del Caspio, passando attraverso la Grecia, l'Albania, il Mar Adriatico ed attraversante l'entroterra salentino.

Si trasmette, altresì, copia della delibera di Giunta Comunale n. 255 del 05/11/2013 avente ad oggetto " *Progetto Tap. Approvazione ordine del giorno da proporre alla Regione Puglia*" con cui questa Amministrazione Comunale ha fatto proprio quanto deliberato dal Comune di Melendugno con delibera di C.C. n. 24 del 14/10/2013, in ordine alla valutazione negativa riguardante la realizzazione dell'infrastruttura in oggetto.



Il Sindaco

Michele Lombardi



**CITTA' DI MELENDUGNO**  
Provincia di Lecce

**DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE**

copia

<b>Seduta in data : 14/10/2013</b>		<b>Atto n. 24</b>
<b>OGGETTO:</b>	<b>Progetto TAP. Approvazione Ordine del Giorno da proporre alla Regione Puglia.</b>	

L'anno DUEMILATREDICI, il giorno QUATTORDICI, del mese di OTTOBRE, alle ore 17.25, nella sala delle adunanze consiliari, convocati nelle forme prescritte dalla legge e con appositi avvisi notificati a domicilio si sono riuniti a seduta i signori Consiglieri comunali.

All'appello nominale, risultano presenti:

			Presente
1	PETRACHI ANGELICA	PRESIDENTE	S
2	POTI' MARCO	SINDACO	S
3	BUFANO FABIO	VICE SINDACO	S
4	PRETE ANNA ELISA	CONSIGLIERE	S
5	CISTERNINO ORONZO MAURIZIO	CONSIGLIERE	S
6	POTENZA SANDRO	CONSIGLIERE	S
7	DIMA SIMONE	CONSIGLIERE	S
8	DORIA GIUSY	CONSIGLIERE	S
9	GIAUSA MARINO	CONSIGLIERE	S
10	RUSSO MAURO	CONSIGLIERE	S
11	FELLINE ROBERTO	CONSIGLIERE	S

S = Presenti n. 11    N = Assenti n. 0

Assiste alla seduta il Segretario comunale ANTONICA ANTONIO

Partecipa l'assessore esterno CASCIARO FLAVIA

Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la dichiara aperta ed invita i presenti alla trattazione dell'oggetto sopra indicato e posto all'ordine del giorno.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### PREMESSO:

- che la società privata Trans Adriatic Pipeline (TAP) ha in animo di realizzare un gasdotto per il trasporto di gas metano estratto dal giacimento di Shah Deniz in Azerbaijan;
- che l'ipotesi progettuale prospettata dai rappresentanti del consorzio TAP, se originariamente prevedeva di veicolare il gas direttamente nella zona industriale costiera di Brindisi attraverso un percorso completamente via mare - nella nuova formulazione del progetto definitivo depositata presso il Ministero dell'Ambiente in data 10.09.2013 - prevede che la imponente infrastruttura energetica, dopo un percorso *off shore* nel mare Adriatico, dall'Albania approdi sulla costa di San Foca in località "San Basilio", per poi proseguire nell'entroterra melendugnese, sino ad un impianto di depressurizzazione e di misurazione fiscale (PRT) ubicato alla periferia ovest del centro abitato;

### CONSIDERATO:

**Che il sito individuato per l'approdo è assolutamente INIDONEO, poiché:**

- è ricadente in una zona poco antropizzata, con presenza di spiagge, dune e falesie calcarenitiche alquanto fragili, folta macchia mediterranea e pineta, presenza di tartarughe "caretta caretta" con numerosi accertamenti di nidificazioni presso gli arenili circostanti la località "San Basilio";
- presenza di contesti ambientali oggetto di tutela ai sensi del nuovo PPTR adottato (Piano Paesaggistico Territoriale Regionale) ed in particolare: territori costieri, aree di notevole interesse pubblico, cordoni dunali, boschi, aree di rispetto di boschi, vincolo idrogeologico, strade a valenza paesaggistica, prati e pascoli naturali che, in caso di realizzazione del gasdotto, verrebbero irrimediabilmente compromessi in varia misura; difatti le NNTTAA del PPTR non ammettono espressamente per questi contesti ambientali la realizzazione di gasdotti;
- l'approdo insisterebbe a poca distanza da alcuni siti di interesse naturalistico e storico-archeologico di riconosciuta valenza, e più precisamente la Riserva naturale delle "Cesine", il parco Archeologico di Roca Vecchia e le aree SIC di Torre dell'Orso.

**Che inoltre il luogo destinato ad ospitare la centrale di depressurizzazione (PRT) è assolutamente INIDONEO a detta finalità:**

- in quanto posto a brevissima distanza dai comuni Melendugno, Vernole, Calimera, Castri di Lecce, con circa 30.000 abitanti insediati stabilmente, e più precisamente in assoluta adiacenza al centro abitato di Melendugno (che conta circa 7.000 residenti);
- inoltre, nell'attuale proposta progettuale il terminale di ricezione, depressurizzazione e misura fiscale (PRT), per essere alimentato richiederebbe una quantità di energia elettrica fino a 20 megawatt circa, ma nel punto individuato per la sua costruzione non esistono infrastrutture energetiche di tale portata, e pertanto si renderebbe necessario un aggiuntivo intervento infrastrutturale, con conseguente ulteriore e negativo impatto paesaggistico ed ambientale;
- in quanto l'impianto di cui al progetto richiede un'elevata fornitura d'acqua necessaria al PRT per ridurre la pressione del gas in arrivo dal gasdotto, al fine di adeguarla alla pressione della rete nazionale. Un tale intervento richiede verosimilmente una soluzione che o investa direttamente le falde, con ulteriore, e a lungo andare, totale, esaurimento delle già scarse risorse idriche del sottosuolo, o che preveda un'ulteriore opera infrastrutturale con aggravata incidenza negativa sui luoghi. A tal proposito, è quanto mai opportuno evidenziare, che nel progetto presentato dalla multinazionale straniera TAP, nulla è previsto sia in ordine alla infrastruttura elettrica, che in relazione alle ingenti risorse idriche, ambedue indispensabili al funzionamento del PRT;
- l'area in progetto, peraltro, è posta al di fuori di una zona industriale, priva di qualsiasi sovrastruttura atta alla realizzazione e funzionamento dell'opera (*strade, illuminazione, parcheggi, area di manovra, ecc.*); interessando invece inspiegabilmente una zona di fatto ad alto valore paesaggistico, perché senza costruzioni e con presenza di uliveti anche secolari, muri a secco, campi coltivati, aree a pascolo, masserie ed altri elementi tipici del paesaggio rurale salentino e, non da ultimo, elementi di valenza storico-archeologica (dolmen Placa e dolmen

Gurgulante), aree ed elementi, insomma, meritevoli di assoluta tutela;

- l'inedoneità dell'allocazione del terminale di ricezione PRT è poi evidente anche ove si tenga conto degli aspetti legati alla sicurezza, attesa la vicinanza, anzi *la contiguità, con i centri abitati prima richiamati*, sia sotto il profilo del rischio di incidente nonché in caso di malfunzionamento degli impianti;

**Che l'infrastruttura è assolutamente INCOMPATIBILE col territorio di Melendugno:** il Comune di Melendugno, da ormai diversi anni, basa gran parte della sua economia sul turismo di tipo balneare e sull'agricoltura di alta qualità. Anche per tali ragioni ottiene da tempo prestigiosi ed ambiti riconoscimenti (*Bandiera Blu, 5 Vele di Legambiente, ecc.*). Pertanto la vocazione di detto territorio è ormai stabilmente orientata verso siffatto tipo di sviluppo e non certo verso uno sviluppo di tipo industriale come quello in progetto, che sarebbe assolutamente inconciliabile con detta vocazione;

**Che l'infrastruttura così come presentata è assolutamente INSOSTENIBILE in quanto il progetto proposto non sviluppa in maniera adeguata quali potrebbero essere gli impatti, sia a breve che a lungo termine, che tale opera potrebbe avere sulla salute delle persone,** essendo un principio fondamentale della legislazione nazionale in materia ambientale (art. 3 *quater* del D.L.vo n. 152/06), quello secondo il quale ogni attività umana giuridicamente rilevante, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali, non deve compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future;

**Che il progetto presentato appare assolutamente GENERICO e LACUNOSO in quanto:**

- non è stata prevista alcuna opera di collegamento dal terminale PRT allo snodo nazionale della rete SNAM sito a Mesagne, che è, in definitiva, la meta del tortuoso e ingiustificato tracciato. La stessa SNAM non ha mai ipotizzato un collegamento del genere, tant'è vero che nel "Piano di realizzazione di nuova capacità e di potenziamento della rete di trasporto" del 2013 di SNAM non è previsto alcun progetto in tal senso;
- il progetto appare carente in merito alla tecnica di costruzione del micro tunnel marino, infatti si parla di un sistema innovativo senza chiarire quale possa essere la soluzione alternativa ove dovessero sorgere problemi durante la realizzazione;
- inoltre non si tiene nella dovuta considerazione l'impatto negativo sull'ambiente marino, allo stato incontaminato, sia nella fase di cantiere che di esercizio;
- il progetto è, peraltro, lacunoso con riguardo alla fase di cantiere e ai relativi impatti sull'ambiente, sul turismo, sulla sicurezza, se solo si tiene conto che l'area di cantiere sulla costa si estende per 2,6 ettari in prossimità di un'area pinetata;
- dall'esame delle relazioni che accompagnano il progetto emerge un giudizio negativo circa le modalità di esercizio della centrale PRT e l'esatta entità delle emissioni di CO<sub>2</sub> ed altre sostanze chimiche, inevitabili per il funzionamento dell'impianto, soprattutto in quanto a ridosso riguardadi centri abitati. Tali dati invece sono di primaria importanza in quanto riguardano gli effetti sulla salute dei cittadini. A tale proposito, ad esempio, non si comprende proprio in base a quali calcoli e/o dati tecnici, il sistema di riscaldamento tramite caldaie alimentate a gas naturale, dovrebbe essere utilizzato per una durata che "*non supererà il 2% di funzionamento del PRT su base annua*" e non di un periodo più lungo;
- si segnala, inoltre, che la genericità ed insufficienza delle previsioni progettuali della società TAP sono già state sanzionate dal Comitato per la Valutazione di Impatto Ambientale della Regione Puglia, che ha già valutato negativamente il progetto nella sua prima versione presentata nel 2012;

**DATO ATTO** che il Consiglio comunale già in due sue riunioni ha avuto modo di esprimere all'unanimità la sua posizione contraria alla realizzazione dell'infrastruttura di cui trattasi;

**RITENUTO**, da quanto innanzi dedotto, che:

- il progetto della società TAP, è assolutamente **incompatibile coi luoghi di progetto, poiché:**

- 1) **prevede l'approdo del gasdotto su una delle coste più belle del Mediterraneo ad alta valenza naturalistica e turistica;**
- 2) **indica quale sito della centrale PRT un'area agricola incontaminata, a breve distanza da diversi centri abitati;**



3) su aspetti rilevanti è lacunoso, o presenta soluzioni insoddisfacenti, come già evidenziato nella proposta di questione pregiudiziale e di sospensiva, nonché nell'ordine del giorno presentati al Senato della Repubblica, in sede di esame della *“Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica di Albania, la Repubblica greca e la Repubblica italiana sul progetto << Trans Adriatic Pipeline >>, fatto ad Atene il 13 febbraio 2013 (884)”*;

- l'attraversamento del territorio del Comune di Melendugno, ad opera del gasdotto in progetto, contrasta inevitabilmente con la predisposizione naturale del territorio medesimo ad una fruizione turistico-balneare come quella appena richiamata, nonché con l'interesse della comunità ivi residente all'incremento dello sviluppo turistico-ricettivo e delle attività, non solo commerciali o di natura economica, ad esso collegate o comunque connesse;

- oltretutto, la presenza di una tale infrastruttura potrebbe provocare un serio nocumento all'immagine dei luoghi in oggetto, con possibili ripercussioni negative sui flussi turistici;

- che lo sviluppo socio-economico, conseguito con impulso sempre maggiore dal territorio melendugnese nel corso degli ultimi decenni, basato prevalentemente sulla valorizzazione delle proprie potenzialità naturali, prime fra tutte il mare incontaminato, gli arenili, le scogliere ed il clima mite, ha un'importanza strategica nel progresso non solo economico, ma anche sociale e culturale della comunità residente e di buona parte del *“Sistema Salento”*, e che la preservazione di questi *“interessi”*, unitamente alla tutela di tutto ciò che ne costituisce la fonte va condivisa con le popolazioni e non può essere compensata con alcun indennizzo e/o contropartita di tipo economico;

**RILEVATA** quindi:

- la necessità di manifestare la contrarietà all'ipotesi progettuale della società TAP di realizzazione del gasdotto, nella parte in cui prevede l'approdo ed il conseguente attraversamento del territorio comunale di Melendugno ad opera dell'infrastruttura in oggetto;
- l'opportunità di diffondere e far conoscere la presente posizione anche agli altri Comuni del Salento, nell'auspicata convinzione di una larga condivisione del deliberato ed all'ANCI regionale, affinché possa promuovere, coordinare e sostenere le iniziative in oggetto;

**ATTESO CHE**, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 52 *quinquies* DPR 8 giugno 2001 n. 327, come modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 27 dicembre 2004 n. 330, per le infrastrutture lineari energetiche come quella in oggetto, l'atto conclusivo del procedimento di autorizzazione è adottato d'intesa con le Regioni interessate e che, in caso di mancata definizione dell'intesa con la Regione o le Regioni interessate nel termine prescritto per il rilascio dell'autorizzazione, si provvede, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e leale collaborazione, entro i successivi sei mesi, a mezzo di un collegio tecnico costituito d'intesa tra il Ministro delle attività produttive e la Regione interessata, ad una nuova valutazione dell'opera e dell'eventuale proposta alternativa formulata dalla Regione dissenziente;

**RITENUTO**, alla luce di quanto sopra, di fare voti affinché il Consiglio Regionale della Puglia approvi un ordine del giorno che impegni il Presidente della Regione e la stessa Giunta a negare l'intesa di cui alla norma prima citata e quindi ad esprimere il dissenso alla realizzazione del gasdotto in questione sul territorio comunale di Melendugno;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTO** l'art. 42 del TUEL;

**PRESO ATTO** che trattandosi di atto di mero indirizzo non abbisogna di pareri ex art. 49 del D.lgs. n. 267/2000;

**DATO CHE** gli interventi di cui al presente punto sono stati sviluppati in occasione del punto precedente e che quindi sono contenuti nel verbale redatto a cura del servizio di stenotipia allegato alla DCC n. 23 in data odierna;

Con voti unanimi di n. 11 consiglieri presenti e votanti,

**DELIBERA**

di chiedere al Consiglio Regionale della Regione Puglia di approvare il seguente Ordine del giorno:

**“Il Consiglio regionale impegna il Presidente della Giunta Regionale, nonché la stessa Giunta, per quanto di rispettiva competenza, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e leale collaborazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 52 quinquies DPR 8 giugno 2001 n. 327, come modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 27 dicembre 2004 n. 330, sia direttamente sia nelle conferenze dei servizi che saranno eventualmente convocate nel corso del procedimento autorizzatorio, a negare l'intesa, e quindi ad esprimere il dissenso, alla realizzazione del gasdotto proposto dal Consorzio TAP (Trans Adriatic Pipeline) sul territorio del Comune di Melendugno, di cui al progetto presentato”;**

Di trasmettere la presente deliberazione ai Comuni della Provincia di Lecce, alla Regione Puglia, alla Provincia di Lecce ed all'ANCI regionale.

Successivamente con separata ed unanime votazione,

**DELIBERA**

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
f.to PETRACHI ANGELICA

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to ANTONICA ANTONIO

---

### PARERI

Sulla proposta è stato espresso, a norma dell' art. 49 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267:

- Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Melendugno, li \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Sulla proposta è stato espresso, a norma dell' art. 49 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267:

- Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Melendugno, li \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

---

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia di questo atto viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il 18/10/2013 per rimanervi 15 giorni consecutivi, ex art. 124 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

La presente deliberazione diviene esecutiva:

dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ex art. 134 co. 3 d.lgs n. 267/2000.

immediatamente, ai sensi del comma 4 dell'art. 134 d.lgs n. 267/2000.

Melendugno, li 18/10/2013

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE  
f.to MELE ANNA RITA

---

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Melendugno, li \_\_\_\_\_

IL FUNZIONARIO INCARICATO





**CITTA' DI CAVALLINO**  
PROVINCIA DI LECCE

**COPIA DELLA  
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**N. 254 del 05/11/2013**

**OGGETTO: Gasdotto TAP spa. Istanza di valutazione d'impatto ambientale. Osservazioni al progetto pubblicato sul sito del Ministero dell'Ambiente. Scadenza 10/11/2013.**

L'anno 2013, il giorno 5, del mese di NOVEMBRE, alle ore 13:30 nella residenza comunale, in apposita sala, regolarmente convocati, all'appello nominale risultano i signori:

<b>1 Avv. Michele LOMBARDI</b>	<b>Sindaco</b>
<b>2 On. Avv. Gaetano GORGONI</b>	<b>Vice Sindaco</b>
<b>3 Rag. Cosimo De RICCARDIS</b>	<b>Assessore</b>
<b>4 Geom. Antonio PALERMO</b>	<b>Assessore</b>
<b>5 Sig. Paolo MORELLI</b>	<b>Assessore</b>
<b>6 Sig. Carmelo RIZZO</b>	<b>Assessore</b>

Presente	Assente
X	
X	
	X
X	
X	
	X

Fra gli assenti sono giustificati i signori: .....

Presiede Avv. Michele LOMBARDI, nella sua qualità di IL SINDACO.

Partecipa alla seduta il Dr. Roberto CARLINO, IL VICE SEGRETARIO GENERALE, anche con funzioni di verbalizzante.

Il Sindaco, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione da parte:

- x del Responsabile del Servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica;
- x del Responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile;

è stato espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del TUEL n. 267/2000.

## LA GIUNTA COMUNALE

### PREMESSO:

Che la società privata TRANS ADRIATIC PIPELINE (TAP) ha intenzione di realizzare un gasdotto per il trasporto di gas metano estratto in Azerbaijan sino al territorio italiano;

Che l'attuale ipotesi progettuale prevede l'attraversamento del Mar Adriatico di detto gasdotto, con approdo in località "San Foca" in agro di Melendugno, per poi proseguire nell'entroterra melendugnese, sino ad un impianto di depressurizzazione e di misurazione fiscale ubicato nello stesso Comune di Melendugno, ed essere successivamente consegnato alla Snam Rete Gas, società che doveva completare l'opera sino al sito finale di Brindisi;

Che nel mese di agosto 2011 Tap proponeva ed illustrava al Comune di Cavallino un primo studio di progetto relativo al percorso on shore che l'infrastruttura avrebbe seguito una volta giunto sulle coste salentine al fine di collegarsi ad una condotta della Snam Rete Gas già esistente, che interessava i territori di Vernole, Castrì di Lecce, Lizzanello, Cavallino, San Donato di Lecce;

Che già in tale sede il Comune di Cavallino manifestò ampiamente il proprio sfavorevole ed evidenziò tutte le criticità di natura tecnica, ambientale e paesaggistica, relative al passaggio del gasdotto;

Che in data 16/02/2012 TAP spa, nel corso di una riunione presso la sede municipale del Comune di Melendugno presentava una prima variante al primo studio di progetto originario che prevedeva che il metanodotto doveva arrivare sino ad una cabina di misura fiscale sita nel Comune di Melendugno (attraversando per 5 Km. la terraferma) e non più l'attraversamento dei Comuni di Castrì, Vernole, Lizzanello, Cavallino, San Donato nel Comune di San Donato;

Che il Comune di Cavallino già in tale sede manifestò ampiamente e formalmente il proprio ~~parere~~ sfavorevole in relazione alla nuova ipotesi progettuale, che non prevedeva più la realizzazione del secondo tratto a terra, formulando e depositando una memoria in cui si eccepivano sia la "inidoneità" funzionale della nuova ipotesi progettuale, poiché incompleta sia i motivi ostativi di natura tecnica al passaggio dell'opera nel territorio del Comune di Cavallino (vincoli paesaggistici, ambientali, geomorfologica);

Che la società Tap ha presentato una prima Istanza di Valutazione di Impatto Ambientale presso il Ministero dell'Ambiente per tale primo progetto ( in variante allo studio progettuale originario) in data 19/03/2012 e che, a fronte della stessa, il Comune di Cavallino ha presentato le proprie osservazioni di natura tecnica e funzionale, approvate con delibera di G.C. n.130 del 18/05/2012, al Ministero con nota prot n. 6477 del 18/05/2012;

Che TAP chiedeva una sospensione della procedura di VIA, alle autorità competenti al fine di poter approfondire e migliorare il ridetto progetto sulla base delle osservazioni ricevute dai soggetti interessati e coinvolti nella realizzazione dell'opera ed alla luce dei numerosi incontri svolti con le istituzioni e le comunità locali, quest'ultimi, tuttavia, mai svolti con la partecipazione del Comune di Cavallino;

Che in data 10/09/2013 TAP ha presentato presso il Ministero dell'Ambiente una "nuova ipotesi progettuale" che prevede l'estensione del gasdotto per 45 km offshore, dal confine marittimo tra Italia e Albania, al punto di approdo individuato tra San Foca e Torre Specchia Ruggeri, nel Comune di Melendugno;

Che a seguito di tale variante progettuale è previsto che l'infrastruttura terminerà in corrispondenza di un Terminale di Ricezione del Gasdotto situato a 8,2 km (tratto onshore) dalla costa, sito anche questo nel Comune di Melendugno, e che nello stesso progetto si evidenzia come continua a non prevedersi l'intero tracciato a terra necessario (per garantire la funzionalità dell'opera), al fine di raggiungere il collettore finale sito in Provincia di Brindisi;

Che da un documento pubblicato da TAP sul proprio sito nel mese di Settembre 2013, si evince che con riferimento alle osservazioni formulate al progetto pubblicato nel mese di marzo 2012, la stessa TAP non ha provveduto ad esaminare quanto dedotto ed eccepito dal Comune di Cavallino con le ridette osservazioni in quanto al dire della TAP: " il gasdotto TAP termina nel Comune di Melendugno e il Comune di Cavallino non è più interessato dal tracciato e dagli impatti potenziali sul territorio comunale che non sono inclusi nello studio";

RITENUTO che la giustificazione addotta appare priva di qualsivoglia fondamento di natura tecnica, progettuale oltre che giuridica;

RILEVATO che permangono le criticità rappresentate con le osservazioni presentate al Ministero dell'Ambiente in data 18/05/2013 da questo Comune, poiché continua ad essere, allo stato attuale, sconosciuto il percorso a terra da seguirsi per giungere, dal Comune di Melendugno, al collettore finale sito, come già individuato nel precedente progetto, nel territorio della Provincia di Brindisi, essendo nuovamente oggi sottoposto a procedura di VIA lo studio di un " segmento" di progetto;

CONSIDERATO che sussiste la possibilità di presentare osservazioni al Ministero dell'Ambiente al progetto da ultimo pubblicato entro il 10/11/2013;

#### VISTO

- Che gli aspetti ambientali e di tutela del territorio, nonché dei beni storici, monumentali, architettonici del nostro Comune potrebbero essere fortemente compromessi da un'opera che prevede imponenti azioni di sbancamenti;

- Che l'attuale ipotesi progettuale, frutto di una seconda variante allo studio di progetto originario, si appalesa non funzionale, poiché incompleta, in quanto non prevede l'individuazione del percorso del tracciato tra la stazione di misurazione fiscale sita nel territorio di Melendugno e il collettore finale sito in provincia di Brindisi;

- Che per effetto di siffatta carenza l'opera, così come concepita, non può entrare in esercizio;
- Che questo Ente Civico ha diritto a conoscere il tracciato completo e definitivo e, quindi, avere puntuale cognizione dell'eventuale attraversamento del proprio territorio e nell'ipotesi affermativa, dell'esatto percorso del gasdotto nell'ambito dei propri confini;
- Che il progetto in questione continua non soddisfare tali esigenze poiché non si prevede il collegamento dell'opera al collettore Snam Rete Gas sito in provincia di Brindisi;

#### CONSIDERATO

- Che il Comune di Cavallino, riconosciuta Città d'Arte e Cultura è conosciuto ed apprezzato per le ricchezze paesaggistiche, ambientali, storiche, artistiche ed archeologiche e che la presenza di una simile infrastruttura potrebbe provocare un serio nocumento all'immagine dei luoghi in oggetto, con possibili ripercussioni negative;

- Che lo sviluppo socio-economico, conseguito, con impulso sempre maggiore nel territorio del Comune di Cavallino nel corso di questi ultimi decenni, basato principalmente sulle proprie potenzialità naturali, storico-archeologiche e culturali, ha un'importanza strategica nel progresso non solo economico, ma anche sociale e culturale della comunità residente, e che è necessaria la preservazione di questi interessi unitamente alla tutela dei beni che ne costituiscono la fonte;

RITENUTO altresì, opportuno condividere, reputandolo apprezzabile, fondato e giustificato ( con successivo provvedimento adottato in pari data), l'orientamento espresso con delibera n. 24 del 14/01/2013 del Consiglio Comunale di Melendugno, affinché la Regione Puglia neghi l'intesa necessaria ex art. 52 del D.P.R. 327/2001 "Disposizioni particolari per le infrastrutture lineari energetiche facenti parte delle reti energetiche nazionali", al prosieguo del procedimento volto al rilascio dell'autorizzazione unica necessaria alla effettiva realizzazione del gasdotto;

Tutto ciò premesso e considerato

Acquisiti i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnico-contabile previsti dal decreto Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. Di formulare e proporre all'Istanza di Valutazione d'Impatto Ambientale presentata da Tap spa nel mese di settembre 2013, per la realizzazione dell'impianto così come indicato in premessa, nonché nel relativo procedimento, le osservazioni contenute nel documento allegato alla presente sotto la lettera A, per farne parte integrante e sostanziale, i cui termini per la presentazione scadranno il 10/11/2013;
2. Di disporre l'invio del documento predetto al Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare- direzione Generale per le valutazioni Ambientali Divisione II- Sistemi di Valutazione Ambientale, alla Regione Puglia, alla Provincia di Lecce, all'ANCI regionale, al Comitato di Via Regione Puglia, ai di Comuni di Melendugno, Vernole, Castri, Lizzanello, San Donatò, Calimera, Martano, Caprarica;
3. Di rendere, con separata ed unanime votazione favorevole legalmente resa, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del Decreto Legislativo.





CITTÀ DI CAVALLINO

(Provincia di Lecce)

Via Pietro Ciccarese, 5 – 73020 CAVALLINO (LE)

Prot. n.  
Cavallino, 05 Novembre 2013

Spett.le Ministero Ambiente e  
della Tutela del Territorio e del Mare  
Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali  
Divisione II- Sistemi di Valutazione  
Ambientale  
Via Cristoforo Colombo 44  
00187 – Roma

Alla c.a. del Dott. Dario Fornari  
[fornari.dario@minambiente.it](mailto:fornari.dario@minambiente.it)

Al Presidente della Regione Puglia  
Lungomare Nazario Sauro, 33  
Cap. 70121  
Sede Presidenza  
Bari

Regione Puglia  
Assessorato alle Politiche per lo Sviluppo Economico  
Lavoro e Innovazione  
Dott. ssa Loredana Capone  
Corso Sonnino, 177  
70121 Bari

Regione Puglia  
Area Politiche Sviluppo Economico,  
Lavoro e Innovazione  
Dott. Rubino Giuseppe  
Corso Sonnino, 177  
70121 Bari

Regione Puglia  
Assessorato alle Politiche Giovanili  
Dott. Guglielmo Minervini  
Corso Sonnino, 177  
70121 Bari

Al Direttore dell'Area  
Politiche per la tutela e la sicurezza ambientale  
Dott. Antonello Antonicelli  
Fax 080/5403969  
e- mail : [a.antonicelli@regione.puglia.it](mailto:a.antonicelli@regione.puglia.it)


Al Presidente della Commissione di Via Regione Puglia  
Dott. Antonello Antonicelli  
Viale delle Magnolie n.8  
Zona industriale Modugno cap. 70056  
Bari

E mail: [direttore.areaambienteopercpubbliche.regione@pec.rupar.puglia.it](mailto:direttore.areaambienteopercpubbliche.regione@pec.rupar.puglia.it)

Al Presidente dell'ANCI Puglia  
Sen. Luigi Perrone  
E mail : [segreteria@anci.puglia.it](mailto:segreteria@anci.puglia.it)

Al Presidente della Provincia di Lecce  
Dott. Antonio Maria Gabellone  
Fax 0832/683352  
e- mail presidenza@provincia.le.it

Alla soc. TAP – Trans Adriatic Pipeline AG – Italia  
Via IV Novembre 149  
00187 Roma



Al sig. Sindaco del Comune di Melendugno

[comune.melendugno@legalmail.it](mailto:comune.melendugno@legalmail.it)

Al sig. Sindaco del Comune di Vernole

[protocollo@pec.comunedivernole.it](mailto:protocollo@pec.comunedivernole.it)

Al sig. Sindaco del Comune di Castri di Lecce

[segreteria.comunecastridilecce@pec.rupar.puglia.it](mailto:segreteria.comunecastridilecce@pec.rupar.puglia.it)

Al sig. Sindaco del Comune di Lizzanello

[segreteria.generale.lizzanello@pec.rupar.puglia.it](mailto:segreteria.generale.lizzanello@pec.rupar.puglia.it)

Al sig. Sindaco del Comune di San Donato

[comunelandonatodilecce@pec.rupar.puglia.it](mailto:comunelandonatodilecce@pec.rupar.puglia.it)

Al sig. Sindaco del Comune di Calimera

[sindaco@comune.calimera.le.it](mailto:sindaco@comune.calimera.le.it)  
[protocollocalimera@pec.rupar.puglia.it](mailto:protocollocalimera@pec.rupar.puglia.it)

Al sig. Sindaco del Comune di Caprarica di Lecce

[sindaco@comune.caprarica.le.it](mailto:sindaco@comune.caprarica.le.it)

[uff\\_protocollo.comune.caprarica.le@pec.rupar.puglia.it](mailto:uff_protocollo.comune.caprarica.le@pec.rupar.puglia.it)

Al sig. Sindaco del Comune di Martano

[sindaco@comune.martano.le.it](mailto:sindaco@comune.martano.le.it)

**Oggetto: Osservazioni al Progetto pubblicato in data 11/09/2013 per il gasdotto TAP (Trans Adriatic Pipeline AG). Scadenza 10/11/2013.**

Come evidenziato negli atti progettuali "TAP" è un progetto per la realizzazione di un gasdotto che porterà in Italia ed in Europa, gas naturale proveniente dalla Regione del Caspio, passando attraverso la Grecia, l'Albania e il Mar Adriatico, illustrato allo scrivente Ente, da parte della Ditta proponente, in occasione di una riunione svoltasi presso la sede municipale nel mese di Agosto 2011.

Nel corso di tale incontro, i rappresentanti di questo Comune, rilevarono peculiarità e criticità della superficie del territorio comunale interessato dal citato studio progettuale, che i tecnici della TAP, dichiaravano di apprendere solo in quella sede e che, costituendo pertanto fattori nuovi, non erano stati considerati e valutati nella redazione del relativo progetto. Nella medesima sede, i prefati rappresentanti del Comune insistevano e sollecitavano la Ditta proponente alla riconsiderazione del progetto in questione, con riferimento alla porzione di tracciato a terra, in particolare alla opzione ottimale "O", prospettata in questo studio di progetto preliminare (che prevedeva l'attraversamento delle condotte, dopo il tratto off shore, nei territori dei comuni di Melendugno, Vernole, Castri, Lizzanello, Cavallino, San Donato), che era ritenuta la più opportuna dai preponenti, ponendo l'accento sulle interferenze che T.A.P. avrebbe incontrato in fase di realizzazione, a causa della presenza di manufatti e di numerosi impianti fotovoltaici serviti dalle relative opere accessorie quali cavidotti e connessioni, interessando una fascia di territorio dell'entroterra protetta dai vincoli di carattere ambientale e paesaggistico previsti dal Piano Urbanistico Territoriale Tematico (PUTT). In tale occasione, fu evidenziato, altresì, che in adiacenza al medesimo sito sorgono tre rilevanti impianti di trattamento rifiuti che servono i Comuni dell'intera Provincia, e un depuratore consortile, che serve i Comuni di Cavallino, Lizzanello e San Donato.



In realtà, già in data 13/07/2011, giungeva presso il Comune di Cavallino una missiva da parte della società TAP in cui si affermava che erano stati presi in considerazione tutti i suggerimenti forniti, **precedentemente**, dai tecnici del Comune di Cavallino nello sviluppo del prefato documento di scooping " *che identifica gli impatti ambientali e di preparazione agli impatti ambientali*" (art. 21 l.152 /2006).

Non si comprende tuttavia quali fossero i "suggerimenti" forniti da questo Ente, atteso che la prima riunione avente ad oggetto " l'attraversamento del gasdotto sui territori comunali", si è svolta presso gli uffici del Comune di Melendugno in data 28/07/2011, a seguito di convocazione, a firma della società Tap del 15/07/2011, pervenuta a questa Amministrazione in pari data ed acclarata al prot. n. 9398/11.

In tale circostanza, il nostro rappresentante delegato, Arch. Ciccarese Giuseppe, prese atto di essere l'unico tecnico presente all' incontro, essendo questa una "riunione politica" e, dopo aver illustrato le problematiche e le criticità relative all'attraversamento della condotta nel territorio di nostra competenza, sollecitò una riunione **ma di carattere tecnico** presso la sede del Comune di Cavallino al fine di esaminare e valutare "sul campo" l'impatto del tracciato proposto dalle tre ipotesi progettuali previste per la porzione di tracciato a terra (tracciato che doveva snodarsi dal Comune di Melendugno sino al Comune di San Donato).

In realtà, il documento di "scooping," che conteneva il piano di lavoro per il conseguente studio d'impatto ambientale, veniva presentato al Ministero dell'Ambiente già in data 10.05.2011, e trasmesso alle autorità provinciali, regionali ed anche allo scrivente Ente a Maggio dello stesso anno. Tuttavia, poiché non venivano valutate tutte le peculiarità e criticità poc'anzi richiamate e meglio dettagliate in seguito, si sottolinea come, sotto tale profilo, questo documento si appalesava estremamente carente, generico insufficiente ed inidoneo ad assolvere la funzione attribuita dalla normativa vigente in materia.

Scaturiva da quanto esposto la necessità dell' incontro presso la nostra sede municipale, avvenuto poi nel mese di Agosto 2011, al termine del quale, la società proponente, rassicurava ampiamente il Comune di Cavallino e riferiva che, in considerazione delle criticità emerse in quella sede, i tecnici della società Tap avrebbero studiato eventuali percorsi alternativi, congiuntamente ai tecnici di questo Ente, al fine di limitare e mitigare le problematiche, ampiamente illustrate e dettagliate dai tecnici ed amministratori di questo Comune, che i percorsi rappresentati dai preponenti avrebbero incontrato. Al termine della prefata riunione i rappresentanti della società TAP, aggiungevano che le determinazioni assunte di seguito sarebbero state comunicate puntualmente a questo Comune.

Con forte rammarico si prendeva atto che le ampie rassicurazioni ed gli impegni assunti verbalmente in quell'occasione dai rappresentati dalla società TAP furono completamente disattesi, non avendo successivamente, la scrivente Amministrazione, né i propri funzionari del settore tecnico, ricevuto alcun riscontro, alcuna visita, alcuna verifica da parte della prefata società.

Ciò avrebbe consentito alla scrivente Amministrazione di coinvolgere e notiziare la popolazione residente su tale questione, aprire con questa un dibattito utile al confronto, in occasione di una scelta così rilevante per il territorio, atteso che, i cittadini, dovevano essere debitamente informati del progetto e avere la possibilità di esprimere la propria opinione, scegliendo di accettare o meno la realizzazione di tale impianto, nonché di individuare e concertare percorsi alternativi e/o particolari accorgimenti finalizzati a mitigare l'impatto con il territorio e, soprattutto, con le evidenziate criticità.

Accadeva però che, nelle more, il Comune di Melendugno, destinatario di un'istanza da parte della società T.A.P., volta ad ottenere una "adesione di massima" al citato progetto, e precisamente la disponibilità "all'attracco" dell'infrastruttura nel territorio dello stesso, invitava i rappresentanti dei comuni limitrofi ad un'incontro pubblico, svolto poi in data 16/02/2012, con i tecnici della società TAP, per conoscere il progetto in questione.

La società istante, in tale sede, anticipava come fosse allo studio una Nuova Valutazione di Impatto Ambientale e Sociale in relazione ad una variante apportata al progetto originario, in cui era contenuta la proposta di un tracciato che prevedeva la riduzione del percorso a terra progettato con una sezione di km. 5 sulla terra ferma sino al costruendo impianto di depressurizzazione previsto nel feudo di Melendugno, demandando successivamente alla società Snam Rete Gas la realizzazione del progetto della rete dall'impianto di depressurizzazione sino al punto di allaccio alla rete meridionale.

Pertanto, a seguito di una prima variante apportata al primo studio di progetto originario, il metanodotto doveva arrivare sino ad una cabina di misura fiscale sita nel Comune di Melendugno e non più nel Comune di San Donato (attraversando per 5 Km. la terraferma) per essere poi consegnato alla SNAM RETE GAS, che aveva il compito di completare l'allaccio al collettore finale in provincia di Brindisi.

Nel corso della citata riunione, alla quale presenziava il sottoscritto Sindaco del Comune di Cavallino, congiuntamente al Dirigente dell'area tecnica di questo Ente, Geom. De Giorgi Giuseppe, questa Amministrazione manifestò ampiamente e formalmente tutti i **dubbi e le perplessità** in relazione alla realizzazione della nuova ipotesi progettuale, che, si ribadisce, non più prevedeva più la realizzazione del secondo tratto a terra, **presentandosi incompleta e non autonomamente funzionale**.

Le osservazioni formulate furono riassunte in una memoria, prontamente depositata in tale sede, in cui si eccepivano, altresì, i motivi ostativi (vincoli paesaggistici, ambientali, geomorfologica..), nonché la macroscopica "inidoneità" funzionale della nuova ipotesi progettuale.

Si prendeva atto che la richiamata ipotesi progettuale non prevedeva più il passaggio dell'opera nel territorio del Comune di Cavallino, e si rilevava come nella ridetta ipotesi di progetto non si conosceva quali erano i territori interessati dall'attraversamento delle condotte, per poter arrivare, **ineluttabilmente**, al punto di allaccio finale nel sito di Brindisi.

Nel marzo 2012, tale ipotesi progettuale che, si ribadisce, prevedeva l'attraversamento della terraferma per **circa km. 5** sino al territorio del comune di Melendugno, venne presentata come **Nuovo Studio di Impatto Ambientale e Sociale** (ESIA = Environmental and Social Impact Assessment) al Governo Italiano, descrivendo il potenziale impatto del gasdotto, nonché le misure che dovevano essere prese per minimizzarlo.

Tale studio, che poteva essere consultato da tutte le parti interessate (direttamente ed indirettamente) al progetto, e quindi anche dallo scrivente Comune, riconosceva la possibilità di fornire le proprie osservazioni al ridetto progetto, che furono puntualmente e ampiamente formulate da questo Ente al Ministero dell'Ambiente in data 18/05/2012, a fronte dell'istanza di VIA pubblicata sul sito ministeriale in data 19/03/2012.

Successivamente TAP chiedeva una **sospensione della procedura di VIA** alle autorità competenti al fine di poter approfondire e **migliorare il ridetto progetto sulla base delle osservazioni ricevute dai soggetti interessati e coinvolti nella realizzazione dell'opera ed anche alla luce dei numerosi incontri svolti con le istituzioni e le comunità locali.**

Difatti, in data **10/09/2013** TAP ha presentato presso il Ministero dell'Ambiente una **"nuova ipotesi progettuale"** che prevede l'estensione del gasdotto per 45 km offshore, dal confine marittimo tra Italia e Albania, al punto di approdo individuato tra San Foca e Torre Specchia Ruggeri, nel Comune di Melendugno. **Tale infrastruttura terminerà in corrispondenza di un Terminale di Ricezione del Gasdotto situato a 8,2 km (tratto onshore) dalla costa, sito anche questo nel Comune di Melendugno.**

**L'opera, anche se non indicato nel citato progetto, dovrà necessariamente attraversare parte dell'entroterra salentino per collegarsi alla rete italiana di trasporto del gas, gestita da Snam Rete Gas, per poi giungere al collettore finale in Brindisi.**

**Ma, anche in tale seconda ipotesi progettuale non si conosce il percorso che sarà seguito per giungere al richiamato sito finale.**

Difatti, da una disamina delle cartografie pubblicate emerge che le variazioni introdotte in questo nuovo progetto, rispetto al progetto pubblicato del Marzo 2012, hanno riguardato soltanto i seguenti punti:

- spostamento del punto di approdo a San Foca che, attualmente, viene individuato nel nuovo progetto tra il Lido di San Basilio e lo stabilimento Chicalinda;
- riduzione e ottimizzazione del posizionamento del Terminale di Ricezione (PRT) nel territorio del Comune di Melendugno per un totale di 12 ettari;
- riduzione delle emissioni di CO2 da parte del Terminale grazie all'utilizzo di riscaldatori elettrici;
- riduzione del numero e delle dimensioni degli edifici del PRT ( terminale di ricezione).

**L'aggiornamento dell'ESIA, che è stato presentato al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e a tutti gli enti interessati il 10 settembre 2013, sostituisce quindi completamente il documento presentato nel Marzo 2012.**

Alla luce di un attento esame della documentazione depositata e pubblicata nella predetta data, non può non rilevarsi come il "nuovo progetto TAP" non ha tenuto conto delle osservazioni formulate da questo Comune al primo progetto pubblicato nel Marzo 2012, durante la fase di dialogo con il territorio e le istituzioni, che sono state, contrariamente, del tutto disattese.

Non può non eccepirsi che il predetto "nuovo progetto" avrebbe dovuto recepire le modifiche progettuali conseguenti alle richiamate osservazioni, **descrivendo la configurazione aggiornata del gasdotto TAP nella sua interezza**, analizzare i potenziali impatti sulle risorse naturali e socio-economiche, evidenziare e proporre misure per evitare o mitigare gli eventuali impatti negativi sulla base di un **progetto completo ed quindi autonomamente funzionale**.

E' con estremo rammarico che si prende atto da un documento pubblicato da TAP nel mese di Settembre 2013 sul proprio sito, in risposta alle Osservazioni formulate dal pubblico al progetto pubblicato nel mese di Marzo 2012, che non è stato esaminato quanto dedotto dal Comune di Cavallino con le richiamate osservazioni, e che la giustificazione addotta quale ragione di siffatta grave mancanza, che si legge nel richiamato documento ( "L'attuale tracciato del gasdotto gestito da TAP AG termina nel Comune di Melendugno. Per questo motivo il Comune di Cavallino non è più interessato dal tracciato del gasdotto TAP e di conseguenza gli impatti potenziali sul territorio comunale non sono inclusi nello studio"), appare priva di qualsivoglia fondamento di natura tecnica progettuale oltre che giuridica.

Inoltre, non può non rilevarsi che, durante la fase relativa **all'attività di coinvolgimento delle istituzioni sullo studio di questo nuovo tracciato** alternativo come da ultimo progetto pubblicato e oggetto delle presenti osservazioni, nel periodo di tempo intercorrente **tra Ottobre 2012 e Luglio 2013**, Tap ha condotto una serie di **incontri di natura politica con le istituzioni locali** (in particolare con i rappresentanti dei Comuni di Melendugno, Vernole, Brindisi, Lecce e della Provincia di Lecce) e di natura tecnica con la Soprintendenza per i beni Archeologici della Puglia, la Polizia Locale, i Vigili del fuoco, l'Autorità di Bacino e la Prefettura di Lecce.

A livello istituzionale sono state effettuate numerose riunioni con le Autorità Nazionali (Ministero dell'Ambiente) e Regionali e con gli operatori economici del settore agricolo, ittico e turistico. **Tuttavia, nessun organo amministrativo ne alcun funzionario o responsabile di questo Comune è stato invitato e coinvolto ai prefati incontri, riconoscendo l'opportunità, anche a questo Ente, di riformulare le proprie osservazioni presentate al primo progetto pubblicato nel Marzo 2012, ma si ribadisce del tutto disattese!**

A seguito di una analisi del progetto da ultimo pubblicato si rileva che **permangono le stesse motivazioni** per cui questo Ente ha già formulato le precedenti osservazioni del 18/05/2012 al primo progetto pubblicato nel Marzo 2012, poiché continua ad essere, allo stato attuale, sconosciuto il percorso a terra da seguirsi per giungere dal Comune di Melendugno al collettore finale sito, come già individuato nel precedente progetto nel territorio di Brindisi, e quindi è stato ripresentato per la seconda lo studio di un "segmento" di progetto.

Alla luce di quanto sopradetto, pertanto, si inoltrano e ripropongono le seguenti

## OSSERVAZIONI

**Snam Rete Gas subentrerà a TAP dopo la costruzione del primo tratto a terra di Km. 8,2 e come già ribadito, dovrà ineluttabilmente raggiungere il sito finale di Brindisi.**

**Al fine del necessario raggiungimento del ridotto sito "finale", partendo dal Comune di Melendugno, non potrà certamente seguirsi la direzione NORD, visto e considerato che, su tale percorso s' incontra la zona di atterraggio dell'aeroporto, ed un'ampia area già congestionata dal punto di vista industriale, per la sussistenza della struttura dell'impianto PETROLCHIMICO, sita, appunto, alla periferia della città di Brindisi e dal quale bisogna osservare le distanze previste dalla normativa di riferimento. Tantomeno è pensabile, partendo sempre dal sito del Comune di Melendugno, seguire la direzione per LECCE, in quanto, lungo tale percorso, s' incontra, dapprima la strada tangenziale, che si snoda intorno al denso agglomerato urbano della città di Lecce, e poi s'incontra il citato agglomerato, che si frappone, come secondo ostacolo, una volta attraversata la suddetta arteria.**

**Altra ipotesi, del pari da scartare, al fine di consentire la necessaria "prosecuzione" del tracciato e il completamento dell'opera, sembrerebbe quella di far attraversare al gasdotto i feudi in origine interessati dal primo studio preliminare ed individuati nel percorso ottimizzato "O" (Vernole - Castri - Lizzanello- Cavallino - San Donato), prima di poter proseguire in direzione Brindisi!**

**Pertanto, allo stato attuale continua a non si conoscersi quale percorso sarà seguito per il completamento dell'opera essendo rimandato il tutto ad una futura progettazione da parte dell'impresa incaricata (Snam Rete Gas) di terminare il progetto!**

**Non può non eccepirsi che tutti gli Enti Locali potenzialmente interessati al passaggio dell'infrastruttura, devono conoscere preliminarmente l'intero percorso del tracciato a terra per giungere al collettore finale di Brindisi e che la società Tap ha l'obbligo di presentare e sottoporre al procedimento di VIA il progetto nella sua interezza, dettagliando pertanto l'intero percorso on shore !**

Le osservazioni e perplessità mosse alla prima ipotesi progettuale (pubblicata nel Marzo 2012), continuano a permanere anche in relazione al secondo progetto (pubblicato nel Settembre 2013) che prevede una forte riduzione della lunghezza del tratto a terra (rispetto allo studio preliminare) che, si ribadisce, dopo l'attracco del gasdotto a San Foca di Melendugno, progetta un percorso che si snoderà lungo un tratto di circa Km. 8,2 sino al sito di Melendugno anche se, dovrà



necessariamente raggiungere il sito finale di BRINDISI. Non può negarsi altresì l'eventualità molto concreta per cui il gasdotto, nella sua interezza, andrà eventualmente ad attraversare la porzione di territorio del Comune di Cavallino già individuata dal primo studio di progetto originario.

**Alla luce di tanto si riformulano le osservazioni di carattere "tecnico", afferenti la necessaria "unicità" del progetto in questione e la conseguente impossibilità di valutazione e realizzazione dello stesso in "sezioni" "stralci" o segmenti, a seguito dell'intervenuta seconda variante.**

Si ribadisce che l'ipotesi progettuale, prospettata dai rappresentanti del consorzio Tap nella nuova ed ultima formulazione, prevede che l'imponente infrastruttura energetica, dopo un percorso *off shore* nel mare Adriatico, dall'Albania approdi sulla costa di San Foca, per poi proseguire nell'entroterra melendugnese, sino ad un impianto di depressurizzazione e di misurazione fiscale sito nello stesso territorio.

Il progetto preliminare originario dell'opera descriveva come questa sarebbe stata realizzata tramite un condotto onshore, della lunghezza di circa 21 Km, una condotta offshore di circa 45 Km., e l'impianto di riduzione della pressione. **Questa prima ipotesi di studio progettuale, con le condotte ivi individuate è quanto mai necessaria, al fine di garantire la funzionalità dell'opera, che, pertanto, richiede una progettualità iniziale estesa all'intero percorso del progetto, accompagnata da un'accurata ed unitaria analisi del piano di lavoro, al fine di consentire una valutazione globale sulla fattibilità della prefata opera.** Questo, per prevenire eventuali difficoltà localizzate che andrebbero ad incidere anche sulla convenienza economica dell'opera stessa o, peggio ancora, a segnarne infaustamente la funzionalità destinandola a rimanere incompleta. (Ad esempio ove il tracciato non potesse attraversare il territorio di Cavallino e/o degli altri Comuni necessariamente interessati al suo passaggio).

La peculiare fragilità dei territori che dovrebbero essere attraversati onshore ( in origine per 21 km. ma a seguito della seconda variante di circa Km. 8,2) impone, comunque, un rigoroso esame delle caratteristiche storiche, culturali, paesaggistiche e ambientali, il cui interesse alla salvaguardia potrebbe essere di gran lunga superiore a quella della realizzazione dell'opera in discussione e, addirittura, richiedere importanti misure di mitigazione, ovvero percorsi alternativi ampliati.

Si insiste nel ribadire che, allo stato, continua non essere conosciuto, il percorso relativo alla porzione di tracciato a terra della tratta Melendugno - Brindisi, in riferimento al quale si possono, comunque, "prevedere" le **tre alternative** sopra dettagliate (direzione Nord-Brindisi - direzione Mecca - tracciato originario che interessa i feudi di Vernole, Castri, Lizzanello, Cavallino, San Donato, prima di deviare in direzione Brindisi) con le criticità sottolineate, che presenterebbero ostacoli insormontabili per la compiuta realizzazione dell'opera.

**Da ciò deriva l'importanza e l'obbligo di dover sottoporre alle dovute procedure di valutazione d'impatto territoriale, non singoli stralci o segmenti di un unico progetto ( peraltro non funzionali), ma l'intero sviluppo progettuale.**

Nel caso in questione è stato, invece, sottoposto **nuovamente** all'esame d'impatto ambientale ( a seguito dell'intervenuta seconda variante) una parte dell'intero progetto, peraltro, da sola, non utilizzabile, rendendo così superflue e inattendibili le valutazioni effettuate.

Infatti, la realizzazione del tratto *on shore* dipende, inevitabilmente, dalla realizzazione del secondo tratto a terra caratterizzato, da un punto di vista ambientale, da maggiori difficoltà, poiché potrebbe interessare tratti di territorio soggetti a un rigoroso regime vincolistico di natura prevalentemente conservativa, talvolta densi di priorità di tipo storico - culturale, paesaggistico, ed ambientale.

L'esistenza di vincoli di diversa natura (paesaggistica, idrologica, geomorfologica, vegetazionale - ulivi secolari - macchia mediterranea - area boschiva-, ecc...), si conseguono e, talvolta, si sovrappongono senza soluzione di continuità, lasciando libere poche e limitate aree della superficie del territorio.

Questa nota specificità territoriale richiederebbe, al fine del superamento delle norme di tutela dei vincoli, un adeguamento delle teoriche previsioni progettuali alla realtà territoriale. In più, le emergenze riportate nel regime vincolistico potrebbero essere insuperabili e non consentire di terminare la realizzazione dell'opera, con la conseguenza che la parte d'infrastruttura realizzata (tratto *offshore* e primo tratto *onshore* di 8,2 Km. sino al punto di depressurizzazione), essendo non funzionale, diventerebbe inutilizzabile.

Ovvero, il quadro vincolistico potrebbe obbligare a un percorso alternativo e alla realizzazione di opere di mitigazione per la tutela dei beni vincolati, misure, queste, che devono essere necessariamente note e idoneamente valutate già nella fase progettuale, al fine di poter scegliere le migliori soluzioni tecniche .

Per quanto sopra esposto, è indiscutibile che l'analisi dell'incidenza paesaggistica - ambientale dell'opera de quo va elaborata e considerata alla luce dell'intero sviluppo di questa e non può essere, in ogni caso, trattata e valutata per stralci, trattandosi di un'opera, le cui parti, sono connesse

e programmate per realizzare un'unica struttura per il trasporto del gas metano, che è funzionale solo se si realizza il tracciato previsto nella prima ipotesi progettuale. Di contro, il risultato sarebbe di creare delle infrastrutture inservibili perché, destinate a rimanere delle opere morte, con le quali si sarà creato solo ed esclusivamente un irreversibile danno ambientale.

Si ribadisce che l'attuale ipotesi progettuale, limita l'intervento al solo tracciato che attraversa il Comune di Melendugno e non individua l'ulteriore percorso che le condotte devono necessariamente attraversare nel territorio salentino, sino a giungere al collettore principale della SNAM GAS, sito in provincia di BRINDISI, (l'unico idoneo per capienza ad accogliere la portata del GAS riveniente dalla progettata stazione fiscale di Melendugno), non è autonomamente funzionale ed utilizzabile e **non può costituire oggetto del procedimento amministrativo preordinato a valutarne l'impatto ambientale!**

**Peraltro, non può essere scartata a priori l'eventualità che, nell'impossibilità di poter realizzare la condotta di collegamento tra il Comune di Melendugno e il sito finale Brindisi per tutti i motivi sopra esposti, la struttura oggi in esame rischierebbe di rimanere un'opera perennemente non funzionante!**

Occorre poi rammentare come l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio dell'opera deve, pertanto, essere assoggettata a preventivo e vincolante procedimento di valutazione ambientale strategica – V.A.S., qualora sia presa in considerazione quale “piano o “programma” (direttiva n. 42/2001/CE) ovvero ad un unico procedimento di valutazione di impatto ambientale – V.I.A. (direttive n. 85/337/CEE e n. 97/11/CE) qualora sia considerata quale “opera” unitaria.

Esplicitamente ha affermato la Commissione Europea: “gli Stati membri sono tenuti a fare in modo che l'obiettivo della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, sia nella versione originaria sia in quella modificata dalla direttiva 97/11/CE del 3 marzo 1997, non venga aggirato attraverso il **frazionamento dei progetti**. Nella determinazione adottata a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 85/337/CEE, nel testo modificato dalla direttiva 97/11/CE, la mancata considerazione dell'effetto cumulativo di più progetti frazionati rischia di sottrarre all'obbligo di valutazione progetti che, considerati nel loro insieme, possono avere un notevole impatto ambientale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva” (Commissione Europea, risposta del 16 luglio 2003 all'interrogazione parlamentare E-1823/03IT dell'on. Monica Frassoni – gruppo Verdi/A.L.E.). Ciò viene ribadito anche dalla giurisprudenza dominante: “La necessità di effettuare una valutazione complessiva è stata sottolineata anche in Corte di Giustizia CE, Sez. II, 28 febbraio 2008, causa C-2/07, ove la Corte, occupandosi nella specie del progetto di ampliamento di un aeroporto, ha ritenuto che, a fronte ad un insediamento realizzato in più fasi, si debba “tener conto dell'effetto cumulativo di più progetti il cui impatto ambientale deve essere valutato complessivamente”. Nel medesimo senso è sostanzialmente orientato il Consiglio di Stato, secondo cui “Per valutare se occorra o meno la VIA è necessario avere riguardo non solo alle dimensioni del progettato ampliamento di opera già esistente, bensì alle dimensioni dell'opera finale, risultante dalla somma di quella esistente con quella nuova, perché è l'opera finale nel suo complesso che, incidendo sull'ambiente, deve essere sottoposta a valutazione”: Sez. VI, 15 giugno 2004, n. 4163” (T.A.R. Sardegna, sez. II, 30 marzo 2010, n. 412);

**Contrariamente a quanto previsto dalla normativa comunitaria e ribadito da una costante giurisprudenza, attualmente risultano essere in corso, per la realizzazione dell'infrastruttura che ci occupa, studi parziali e minimali di VIA, solo per alcuni “segmenti” di un unico progetto, che, per essere funzionale deve necessariamente essere concepito unitariamente e quindi riportare l'intero percorso del gasdotto e non solo una “frazione” dello stesso, così come invece come si presenta attualmente il progetto.**

**Si insiste, pertanto, nel riaffermare che l'attuale ipotesi progettuale non può essere accolta perché incompleta e insufficiente, avendo, la società TAP, sottoposto per la seconda volta allo studio d'impatto ambientale soltanto uno “stralcio” del progetto (contravvenendo alle disposizioni sopra richiamate) da solo inutilizzabile, non funzionale, senza la realizzazione del secondo tracciato a terra. L'attuazione di quest'ultimo, indispensabile per il funzionamento dell'opera, potrebbe incontrare grosse difficoltà a causa della presenza sul territorio, eventualmente interessato, da vincoli di diversa natura, talvolta insormontabili! Appare inconfutabile la necessità di effettuare una preventiva analisi ed un puntuale studio sulla fattibilità della seconda sezione. Ma siffatta indefettibile necessità nel caso in questione non è stata nuovamente osservata!**

Successivamente e per la denegata eventualità in cui si ripropone la fattibilità dell'originario progetto, si richiama e approfondisce quanto già esposto con le precedenti note redatte da questo Comune in data 13.09.2011 e con le precedenti osservazioni del 18/05/2012 al progetto pubblicato nel Marzo 2012, relative alla prospettata ipotesi iniziale (alternativa 0 Ottimizzata - processo di



ottimizzazione del tracciato), che prevede il passaggio del tracciato del gasdotto nel territorio del Comune di Cavallino e precisamente in un'area a ridosso della S.S. 16 Lecce – Maglie.

Preliminarmente si evidenzia come, dalla documentazione fotografica ( che appare frammentaria) allegata al primo studio di progetto non è dato comprendere quale sia, con esattezza, la zona interessata dal percorso e ricompresa tra la SS 16 Maglie e la Via Leuca, in direzione Galugnano, non consentendo, siffatta genericità, alcuna valutazione unitaria in merito al tratto richiamato. Inoltre, gli elaborati grafici allegati al progetto presentano una grave carenza, in quanto privi di rilievo piani-altimetrici dell'area interessata con la individuazione dei preesistenti ostacoli, che, se correttamente eseguiti, avrebbe consentito di meglio valutare i punti di criticità dovuti all'andamento assolutamente non pianeggiante del terreno.

Per meglio argomentare le ragioni per cui si avversa l'ipotesi sopra citata, occorre menzionare le elementari norme, ex D.M. 24/11/2984 - D.M. 17/04/2008 ,che disciplinano i criteri di realizzazione del tracciato a terra per i gasdotti, che dispongono: “occorre dare rilievo alle priorità che nella stesura del progetto devono essere imprescindibilmente osservate, ossia :

- Possibilità di ripristino dei luoghi e minimizzazione dell'impatto ambientale;
- Preferenza per le aree agricole, evitando aree comprese in piani di sviluppo urbanistico ed ambientale ;
- Evitare zone soggette a frane o a dissesto idrogeologico;
- Rispettare i piani di sviluppo urbanistico locale ed evitare zone soggette a vincoli particolari e le zone destinate all'edificazione;
- Contenere il numero degli attraversamenti fluviali, stradali e ferroviari;
- Interessare il meno possibile le zone boschive e di colture pregiate;
- Utilizzare il più possibile corridoi di servitù già costituiti da altre infrastrutture esistenti;

Orbene, alla luce di quanto osservato, è di tutta evidenza che il progetto de quo continua a non valutare la presenza, sulla fascia di territorio interessata di una serie di vincoli e criticità di differente natura (vincolo paesaggistico, destinazione dello strumento urbanistico, esigenza di tutela del paesaggio, emergenze storico- paesaggistiche ed ambientali) con cui si sono poste una serie di limitazioni alla possibilità di uso e trasformazione per tale porzione di territorio .

Difatti, già a suo tempo, parte dell'area interessata dall'attraversamento è stata sottoposta a vincolo con il P.U.T.T./Paesaggio, approvato dalla Regione Puglia con delibera di Giunta Regionale n.1748 del 15/12/2000, quale zona distinguibile "C" e, quindi, sottoposta alle norme di tutela dettate dal piano stesso. In particolare, la classificazione "C" individua, secondo la norma tecnica di attuazione (art. 2.01) P.U.T.T./P., un "valore distinguibile, laddove, sussistono condizioni di presenza di un bene costitutivo con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti;"

Stante la classificazione "C" le aree interessate dall'intervento risultano pertanto sottoposte a tutela paesaggistica diretta dal P.U.T.T./P.

Le prefate norme di attuazione dispongono che le aree e gli immobili compresi negli Ambiti Territoriali Estesi di valore eccezionale, rilevante, distinguibile e relativo, sono sottoposti a tutela diretta dal Piano e per questi valgono i seguenti obiettivi di tutela:

- non possono essere oggetto di lavori comportanti modificazioni del loro stato fisico o del loro aspetto esteriore senza che per tali lavori sia stata rilasciata l'autorizzazione paesaggistica;
- non possono essere oggetto di trasformazione (intervento) per effetto di pianificazione in assenza del parere paesaggistico;
- non possono essere oggetto di interventi di rilevante trasformazione, senza che per gli stessi sia stata rilasciata la attestazione di compatibilità paesaggistica .

In riferimento agli ambiti di cui sopra, con il rilascio dei provvedimenti, ove richiesti e con gli strumenti di pianificazione subordinati devono essere perseguiti obiettivi di salvaguardia e valorizzazione paesaggistica nel rispetto del seguente indirizzo di tutela.

In particolare, negli ambiti di valore distinguibile "C" gli indirizzi di tutela da rispettare sono : 1. salvaguardia e valorizzazione dell'assetto attuale, se qualificato; 2. trasformazione dell'assetto attuale, se compromesso, per il ripristino e l'ulteriore qualificazione; 3. trasformazione dell'assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica.

Preme altresì evidenziare che il giorno 02/08/2013 la Giunta Regionale con delibera n. 1435 ha adottato il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR).

Rispetto al nuovo Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) si fa presente come il tratto dell'opera che interessa il Comune di Cavallino verrebbe a ricadere in un'area sottoposta doppia tutela.

Si applicano infatti le prescrizioni relative alla struttura idro-geo-morfologica regionale in relazione alla tematica dei “Versanti” di cui all'art. 53 delle N.T.A. del PPTR e quelle dell'ecosistema ambientale regionale, in relazione alla tematica dei “Prati e pascoli naturali” di cui all'art. 66 del PPTR.



Le prescrizioni di cui all'art. 53 ritengono “ non ammissibili tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37 e in particolare, fatta eccezione per quelli di cui al comma 3, quelli che comportano: a1) alterazioni degli equilibri idrogeologici o dell'assetto morfologico generale del versante;

Le prescrizioni di cui all'art. 66 prevedono: “Nei territori interessati dalla presenza di Prati e pascoli naturali e Formazioni arbustive in evoluzione naturale come definiti all'art. 59, punto 2), si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui ai successivi commi 2) e 3).

2. In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, si considerano non ammissibili tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37 e in particolare, fatta eccezione per quelli di cui al comma 3, quelli che comportano:

a1) rimozione della vegetazione erbacea, arborea od arbustiva naturale, fatte salve le attività agro-silvopastorali e la rimozione di specie alloctone invasive;

a2) eliminazione o trasformazione degli elementi antropici e seminaturali del paesaggio agrario con alta valenza ecologica e paesaggistica;

a3) dissodamento e macinazione delle pietre nelle aree a pascolo naturale;

a4) conversione delle superfici a vegetazione naturale in nuove colture agricole e altri usi;.

Il progetto dell'infrastruttura contrasta anche con la destinazione delle aree interessate all'attraversamento attribuita del Piano Regolatore Generale vigente che ha riconosciuto la medesima zona “di rilevante interesse ambientale”, definendola zona “E7”- Agricola di Salvaguardia Ambientale – il cui art. 65 recita: “Sono aree di territorio comunale alle quali il Piano assegna il ruolo di salvaguardia per la valenza ambientale dei siti per la conformazione ovvero per la presenza nel loro interno di immobili e manufatti di valore storico e/o ambientale. In tale zona è vietata ogni modificazione non consona alla morfologia ed all'ambiente. Dovranno salvaguardarsi e mantenere le sistemazioni a verde e dei manufatti tradizionali quali muri a secco, aie, pozzi, edifici rurali in muratura a secco che costituiscono parte integrante dell'ambiente.

Alla luce delle dedotte norme del PPTR nonché della circostanza che, in osservanza delle norme di salvaguardia portate dallo stesso, non possono realizzarsi interventi in contrasto con le stesse ( tanto dalla data di adozione del piano), deve ritenersi **l'assoluta illegittimità delle previsioni progettuali in questione, poiché le stesse si pongono in aperto contrasto con detto strumento pianificatorio del territorio e conseguentemente, con la necessità di salvaguardia dei beni e dei valori dallo stesso tutelati.**

Il tracciato del gasdotto (opzione ottimale “O”), nella parte in cui attraversa il nostro territorio interseca un versante delimitato, come sopra anticipato, da un **ciglio di scarpata** bel segnalato sulle carte tematiche del PUTT e, quindi, sottoposto a regime di tutela.

A tal proposito appare doveroso formulare alcune osservazioni a quanto dichiarato dalla società Tap nella missiva del 03/04/2012, acclarata al protocollo n. 4445 di questo Ente, fatta pervenire in risposta alle nostre osservazioni formulate per iscritto durante la riunione svoltasi presso il Comune di Melendugno in data 16/02/2012.

Nella stessa si asserisce che “da un'analisi svolta risulta che tale area risulta vere un'inclinazione di circa il 40% su substrato roccioso di tipo calcareo, quindi senza problemi di carattere ingegneristico o di stabilità del versante . Il gasdotto, essendo inoltre un'infrastruttura a rete completamente interrata non risulta in contrasto con le indicazioni del PUTT/P (si veda in particolare il comma d, punto 4.2 art. 3.08)

Si osserva che, trattandosi di un'area di versante non montano con pendenze superiori al 30%, viene individuata una classe di appartenenza 2.2 ( punto 2 dell'art. 3.09) del PUTT.

Ai fini della tutela e dell'applicazione delle prescrizioni di base, nelle aree esterne ai “territori edificati”, il PUTT definisce il regime di salvaguardia per l'intera “area di versante”e per “l'area annessa” sui due lati del ciglio di scarpata.

Per una fascia larga m. 50, dunque, l'indirizzo di tutela ( PUTT art. 2.02 punto 1.3) prevede la salvaguardia e la valorizzazione dell'assetto attuale se qualificato ; la trasformazione dell'assetto attuale, se compromesso, finalizzato al ripristino e ulteriore qualificazione.

La direttiva di tutela ( PUTT art. 3.05 punto 2.03), inoltre obbliga che le previsioni insediative ed i progetti di trasformazione del territorio debbano mantenere l'assetto geomorfologico d'insieme e conservare l'assetto idrogeologico delle relative aree.

A loro integrazione, si applicano le prescrizioni di base di cui al punto 4.2 dell'art. 3.08, che tra l'altro, al comma b, non consente la realizzazione “di progetti o interventi comportanti trasformazioni che compromettano la morfologia del territorio; inoltre non consente ( comma b2) le arature profonde ed i movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e/o stabilmente il profilo del terreno , fatta eccezione di quelli strettamente connessi ad opere idrauliche indifferibili ed urgenti o funzionali ad interventi di mitigazione degli impatti ambientali da queste indotte”.

Nell' "area annessa" sono autorizzabili ( art. 3.08, punto 4.2 comma d) "*infrastrutture a rete completamente interrata, sulla base di specificazioni di dettaglio che evidenziano particolari considerazioni dell'assetto paesaggistico – ambientale dei luoghi*".

Tali direttive riguardano il regime di salvaguardia per "l'area annessa" sui due lati dell'elemento morfologico da tutelare in quanto è assodato il mantenimento dell'integrità dell'elemento stesso.

Il tracciato del gasdotto, intersecando il versante e il ciglio di scarpata , di fatto costituisce la premessa alla parziale demolizione del costone roccioso. Non essendo stato prodotto, infatti, un progetto di dettaglio in merito alle modalità di attraversamento, è logico supporre che l'interramento della tubazione verrà eseguito previa realizzazione di uno scavo che porterà allo smantellamento della parte del versante intervenendo , di fatto, non solo nell'ambito dell' "area annessa", ma comportando anche importanti trasformazioni dell'elemento da tutelare compromettendone la naturale continuità geomorfologica.

In tali aree sorgono molteplici strutture di antica fattura, che, unite alla morfologia del territorio, garantiscono suggestivi scenari. Inoltre, l'importanza storica e paesaggistica del sito è resa ancor più evidente dalla presenza in loco della "Masseria di Ussano", parte della quale è già di proprietà del Comune di Cavallino e per il cui recupero è stato chiesto un finanziamento POR. In adiacenza a tale manufatto antico, esiste una necropoli di età medioevale con testimonianze archeologiche, retaggio di antichissimi insediamenti, si presume anche risalenti a epoche A.C. Posto su un'altura, alle spalle ove sorge l'antico casale di Ussano, vi è la presenza di un antichissimo monolite, il "Menhir di Ussano".

In riferimento alla già richiamata missiva del 03/04/2012 (allegata già alle osservazione del 18/02/2012), a firma della società TAP, in cui viene comunicato che "da un'analisi bibliografica" le uniche evidenze di vincoli archeologiche/architettonici risultano essere, tra le altre, i siti di "Specchia Santa Rosa e "Specchia Caggiune", si insiste nel ribadire che la scrivente amministrazione si riserva di presentare puntuali osservazioni in relazione ai citati siti di rilevanza archeologica, stante la mancanza di una planimetria che fissi puntualmente le zone interessate dal passaggio dell'opera.

In particolare, con riferimento all'interessata zona di "Specchia Caggiune" si riserva di contro dedurre alle modalità di protezione del sito che verranno indicate e che dovranno essere adottate durante la realizzazione dell'opera, stante la distanza esigua, indicata nella missiva predetta, dalla società Tap S.P.A. (5-10m. dal tracciato), nonché alle successive misure di protezione che dovranno essere dettagliate e che s'intendono adottare in fase di esercizio a regime dell'infrastruttura.

Intorno a tali strutture d'indiscutibile bellezza è il tipico paesaggio salentino, fatto di muretti a secco che delimitano i terreni messi a coltura, e, di antichissime e suggestive "pagliare", ovvero abitazioni caratteristiche realizzate in pietra viva che un tempo servivano per dare riparo ai contadini durante i periodi di raccolta. In tale area sono presenti, altresì, molteplici esemplari di ulivi secolari d'inestimabile valore, parte integrante della cultura del nostro popolo, già oggetto di tutela ad opera dalla Legge Regionale n. 14 del 04/06/2007.

Lungo questo percorso si incontrano le "Colline di Ussano", prosecuzione della catena delle "Murge" ( che attraversa il Salento) e costituiscono la cresta della catena stessa, unica nel suo genere per Cavallino e l'intero capoluogo . Tale "ostacolo", denso di maestosi e imponenti alberi, appare insuperabile, al fine di realizzare l'attraversamento di tale sito, appare difficile trovare una soluzione alternativa di "mitigazione", alla necessaria perforazione di questo prezioso patrimonio, deturpando e smembrando il bellissimo paesaggio e naturale ricchezza del nostro territorio !

Ad intralciare tale tratto si rileva anche la presenza di una grossa arteria stradale, la **SS.16 Lecce-Maglie**, che attraversa la **zona P.I.P.** del nostro Comune e costituisce ulteriore impedimento difficoltoso da superare. Sarebbe necessario conoscere quali tecniche di manomissione dovrebbero essere adottate per lo scavo sulla citata strada e come dovrebbe essere garantita la sicurezza della viabilità, sia in fase di realizzazione dell'opera che durante il suo esercizio.

Per tutto quanto evidenziato, non si individuano soluzioni di mitigazione al fine di ovviare a tali criticità, considerato che, il cantiere allestito per eseguire lo scavo per la posa del gasdotto, avrebbe, presumibilmente, un'ampiezza compresa tra i 23 mt. e i 30 mt. e una profondità di 4. mt, con una notevole movimentazione di terra e con il rischio di portare alla luce le citate ricchezze archeologiche, inevitabilmente depauperarle, se non addirittura distruggerle ad opera dei mezzi meccanici impiegati.

Inoltre, in seguito alla chiusura dei lavori, la fascia di rispetto (servitù) del gasdotto dovrebbe consistere in 4 mt. circa a destra e 4 mt. a sinistra della condotta (per 8 metri complessivi), che si dovrebbe mantenere scevra da qualsiasi opera o presenza arborea (in primo luogo ulivi), al fine di consentire le necessarie operazioni di manutenzione, di controllo e di intervento in caso d'emergenza. Simili condizioni preoccupano per l'accensione di fenomeni aggiuntivi di consumo di suolo agricolo, in un'area, che va dunque conservata alla sua attuale vocazione rurale e turistica,



aprendo al contempo una "ferita" nel territorio che non potrà mai essere risanata. Si tratta infatti, prevalentemente, di zone agricole sottoposte a vincolo paesaggistico in cui, come sopra evidenziato, insistono una molteplicità di beni da tutelare e, la realizzazione di tale opera, mal si concilia con la predisposizione naturale del tale territorio.

Pertanto, l'impatto dell'opera e del cantiere sui valori ambientali, culturali e archeologici, deve essere valutata doverosamente su questa porzione di territorio di entroterra salentino, per scongiurare ogni interferenza.

Inoltre, la presenza di simile infrastruttura potrebbe provocare un serio nocumento all'immagine dei luoghi con possibili ripercussioni negative sui flussi turistici trattandosi di un Comune riconosciuto "Città d'arte e cultura".

Lo sviluppo socio-economico, conseguito con impulso sempre maggiore nel territorio cavallinese, basato prevalentemente sullo "sfruttamento" delle proprie potenzialità naturali, e dei propri beni culturali, ha un'importanza strategica nel progresso non solo economico, ma anche sociale e culturale della comunità residente, e la tutela di questi "interessi", unitamente alla tutela di tutto ciò che ne costituisce la fonte è doverosa da parte di questa Amministrazione. Infatti, gli organi del Comune di Cavallino, per la cura degli interessi della comunità, assicurano lo sviluppo dei valori culturali, sociali ed economici che costituiscono patrimonio di storia e di tradizioni, proteggendo e accrescendo le risorse ambientali e naturali, assumendo iniziative per renderle fruibili dai cittadini e per concorrere all'elevazione della loro qualità di vita.

E' di tutta evidenza che nello studio di tale percorso ("ottimizzato O") tali molteplici elementi siano stati valutati con "poca attenzione" (ovvero non valutati affatto) e, ciò, porterebbe, inevitabilmente, a generare un forte impatto negativo sulle aree interessate.

Passando ad analizzare i due tracciati alternativi previsti nel primo progetto di studio (opzione "1" e "2"), a quello che verrebbe definito "ottimizzato" ( il percorso alternativo "O" ), che dovrebbe rappresentare quest'ultimo la soluzione più equilibrata in termini di fattibilità tecnica, di sicurezza, di impatti ambientali, socio economici e culturali), si osserva come, alla luce della norma sopra richiamata, questi appaiano **irrealizzabili** (e quindi non definibili alternativi!), in quanto, ambedue, attraverserebbero i centri abitati dei Comuni di Cavallino e Galugnano, e quindi sarebbero certamente più di "impatto" rispetto al tracciato ottimizzato, passando, le condutture, troppo vicino a case e attività commerciali, circostanza questa espressamente vietata dalla vigente normativa.

In ossequio al D.M. 1444/1968 (che stabilisce che in tutti i comuni debbano essere previste porzioni di territori da destinare a insediamenti, residenziali, di attività industriali e/o artigianali, di servizio, di interessi sociali e agricoli) l'area appartenente allo scrivente Comune interessata dall'ipotesi di tracciato alternativo "1", coincidente con la Via San Cesario, è destinata ad uso residenziale, e quindi identificata zona "B - Aree completamente edificate)", come previsto dal P.R.G. vigente, e ricadente nel perimetro urbano.

L'area interessata dalla opzione "2", attraversante la SS.16, ma in prossimità dell'abitato di Galugnano è caratterizzata dalla presenza di un nucleo abitato avendo un aggregato di case contigue o vicine con interposte strade, piazze e simili, o comunque brevi soluzioni di continuità.

Tutte le suesposte circostanze contrastano con quanto già evidenziato dalla norma di riferimento secondo cui, si ribadisce, per la realizzazione di tracciato sulla terraferma sia principio generale da seguire (ove possibile) quello dello sfruttamento degli spazi prossimi agli assi stradali già esistenti, muniti di pertinenze libere e già interessati da infrastrutture ed opere permanenti, nonché facilmente accessibili per ogni intervento di vigilanza e manutenzione.

E' quanto mai indispensabile procedere ad una puntuale riverifica dei tracciati alternativi "O", "1" "2", così come proposti, al fine di rilevare con esattezza le eventuali interferenze esistenti e proporre soluzioni alternative valide anche alla "ottimizzata" opzione "O", data l'attuale indisponibilità di questo Ente all'attraversamento della condotta.

Alla luce di tanto, il Comune di Cavallino ribadisce e conferma le osservazioni esposte sia con le note del 18/05/2012 al progetto pubblicato nel Marzo 2012, che con le note del 13.09.2011, in occasione dell'analisi del documento di "scooping", pervenuto allo scrivente in data 10.05.2011, e relative alla realizzazione della predetta infrastruttura energetica, dei relativi impianti e stabilimenti, in zone agricole sottoposte a vincolo paesaggistico e comunque in zone con destinazione urbanistica non conforme al carattere industriale delle opere da realizzare, e, si riserva, in ogni caso, di impugnare ogni provvedimento nelle sedi opportune qualora venissero lesi gli interessi lettimi dello stesso ente locale.

La società proponente deve necessariamente prevedere e definire il tracciato riflettente l'intero attraversamento sulla terraferma, indicando puntualmente il percorso, e non deve demandare e rimandare l'individuazione della seconda sezione a terra ad un'ulteriore progetto da riproporsi, in un secondo momento, da un'altra società, stante la necessaria complementarietà delle due "sezioni" progettate e la loro assoluta unicità funzionale.

Si insiste nel rilevare che l'opera così come definita nell'ultima ipotesi progettuale (in cui si prevede il solo tracciato sulla terraferma di soli Km. 8,2, non è autonomamente funzionale in quanto incompleta, e, pertanto, allo stato attuale, non può essere **valutata compiutamente dagli organi a ciò preposti**.

Tanto premesso e considerato, lo scrivente Comune di Cavallino, in adesione alle osservazioni sopra richiamate ed alla luce dei dati progettuali ad oggi disponibili, conclude esprimendo la propria **valutazione negativa** sull'intervento proposto con il progetto in oggetto.

Il Sindaco  
Avv. Michele Lombardi



Handwritten signature and a circular stamp containing the number 10 and a star.





Approvato e sottoscritto

IL SINDACO  
f.to Avv. Michele LOMBARDI

IL VICE SEGRETARIO GENERALE  
f.to Dr. Roberto CARLINO

---

**Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/00**

REGOLARITA' TECNICA

Il responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica esprime parere positivo.

Data 05/11/2013

Il Responsabile del Servizio  
f.to Avv. Roberto CARLINO

REGOLARITA' CONTABILE

Il responsabile del servizio ragioneria in ordine alla regolarità contabile esprime parere Favorevole.

Data 05/11/2013

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
f.to Dott. Roberto LIACI

---

**PUBBLICAZIONE**

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ( art. 124, comma 1, del TUEL n. 267/2000)

Data 07/11/2013

IL MESSO COMUNALE  
f. to Sig. Claudio CARROZZO

---

**ATTESTAZIONE**

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

è stata pubblicata mediante affissione all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, TUEL n. 267/2000);

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del TUEL n. 267/2000;

è divenuta esecutiva il ....., decorsi dieci giorni dalla pubblicazione ( art. 134, comma 3, TUEL n. 267/2000)

Data ..... 07 NOV. 2013

IL VICE SEGRETARIO GENERALE  
f.to Dr. Roberto CARLINO

E' copia conforme all'originale

Data ..... 07 NOV. 2013



IL VICE SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Roberto CARLINO



**CITTA' DI CAVALLINO**  
PROVINCIA DI LECCE

**COPIA DELLA  
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**N. 255 del 05/11/2013**

**OGGETTO: PROGETTO TAP. APPROVAZIONE ORDINE DEL GIORNO DA PROPORRE ALLA REGIONE PUGLIA.**

L'anno 2013, il giorno 5, del mese di NOVEMBRE, alle ore 13:30 nella residenza comunale, in apposita sala, regolarmente convocati, all'appello nominale risultano i signori:

1	Avv. Michele LOMBARDI	Sindaco
2	On. Avv. Gaetano GORGONI	Vice Sindaco
3	Rag. Cosimo De RICCARDIS	Assessore
4	Geom. Antonio PALERMO	Assessore
5	Sig. Paolo MORELLI	Assessore
6	Sig. Carmelo RIZZO	Assessore

Presente	Assente
X	
X	
	X
X	
X	
	X

Fra gli assenti sono giustificati i signori: .....

Presiede Avv. Michele LOMBARDI, nella sua qualità di IL SINDACO.

Partecipa alla seduta il Dr. Roberto CARLINO, IL VICE SEGRETARIO GENERALE, anche con funzioni di verbalizzante.

Il Sindaco, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione da parte:

- x del Responsabile del Servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica;
- x del Responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile;

è stato espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del TUEL n. 267/2000.

## LA GIUNTA COMUNALE

### PREMESSO:

- che la società Trans Adriatic Pipeline (TAP) ha in animo di realizzare un gasdotto per per il trasporto di gas metano in Italia, estratto dal giacimento di Shah Deniz in Azerbaijan;

- che l'ipotesi progettuale prospettata dai rappresentanti del consorzio TAP, nella nuova formulazione del progetto depositata presso il Ministero dell'Ambiente in data 10.09.2013 prevede che l'infrastruttura energetica, dopo un percorso *off shore* nel mare Adriatico, dall'Albania approdi sulla costa di San Foca in località "San Basilio", per poi proseguire nell'entroterra melendugnese per un percorso a terra di circa Km. 8,2, sino ad un impianto di depressurizzazione e di misurazione fiscale (PRT) ubicato nello stesso Comune di Melendugno;
- che con atto deliberativo adottato in data della presente questa Giunta Comunale ha approvato le osservazioni tecniche e funzionali al richiamato progetto da presentarsi presso il Ministero dell'Ambiente entro il 10/11/2013, esprimendo il proprio parere sfavorevole all'approvazione del citato progetto;
- che il Comune di Melendugno con nota prot. n. 20802 del 23/10/2013, acclarata al prot. dell'Ente in data 25/10/2013 al n. 13660, ha trasmesso delibera di C.C. n. 24 del 14/10/2013 avente ad oggetto "Progetto Tap. Approvazione Ordine del giorno da proporre alla Regione Puglia.", di contrarietà al citato progetto;
- che con la suddetta nota si chiede a questa Amministrazione di **fare propri i contenuti della richiamata delibera** affinché la Regione Puglia si opponga al progetto del gasdotto e quindi neghi "l'intesa" ex art. 52 quinquies del DPR 327/2001, necessaria al proseguimento del procedimento volto ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione unica necessaria alla effettiva realizzazione del gasdotto;

RITENUTO dover fare proprio il contenuto della ridetta delibera di C.C. n. 24 del 14/10/2013 adottata dal Comune di Melendugno, in cui si evidenziano i motivi ostativi all'approdo dell'infrastruttura in località "San Basilio" nonché le ragioni per cui il sito individuato per ospitare la centrale di depressurizzazione (PRT) è assolutamente **INIDONEO**;

RITENUTO dover fare propri, altresì, i motivi che determinano l'**INCOMPATIBILA**' della struttura con il territorio del Comune di Melendugno a forte vocazione turistica;

RILEVATA la necessità di condividere le motivazioni di contrarietà all'ipotesi progettuale della società TAP di realizzazione del gasdotto della ridetta delibera, nella parte in cui prevede l'approdo ed il conseguente attraversamento del territorio comunale di Melendugno dell'infrastruttura in oggetto, poiché in contrasto con la tutela di tutti gli interessi dell'intero Salento;

### ATTESO

- CHE, ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 52 quinquies DPR 8 giugno 2001 n. 327, come modificato dall' art. 1 del D.Lgs. 27 dicembre 2004 n. 330, per le infrastrutture lineari energetiche, come quella in oggetto, l'atto conclusivo del procedimento di autorizzazione è adottato d'intesa con le Regioni interessate.
- CHE in caso di mancata definizione dell'intesa con la Regione o le Regioni interessate nel termine prescritto per il rilascio dell'autorizzazione, si provvede, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e leale collaborazione, entro i successivi sei mesi, a mezzo di un collegio tecnico costituito d'intesa tra il Ministro delle Attività Produttive e la Regione interessata, ad una **nuova valutazione dell'opera e dell'eventuale proposta alternativa** formulata dalla Regione dissenziente;

RITENUTO necessario che il Consiglio Regionale della Puglia impegni il Presidente della

Regione e la stessa Giunta a negare l'intesa di cui alla norma prima citata e ad esprimere il dissenso alla realizzazione del gasdotto in questione sul territorio comunale di Melendugno;

#### CONSIDERATO

- che, anche se non viene indicato in tale ipotesi progettuale, il gasdotto dovrà essere necessariamente consegnato alla SNAM RETE GAS, che avrà il compito di completare l'allaccio al collettore finale in provincia di Brindisi;
- che, il progetto pubblicato appare incompleto poiché non è stata prevista alcuna opera di collegamento dal terminale PRT sito nel Comune di Melendugno, sino allo snodo nazionale della rete SNAM sito in Brindisi;
- che con delibera di G. C. adottata in data odierna sono state già approvate le osservazioni tecniche e giuridiche formulate all'ipotesi progettuale presentata presso il Ministero dell'Ambiente in data 10.09.2013, che appare incompleta e non funzionale, poiché non prevede la seconda sezione di tracciato a terra necessaria per raggiungere il sito di Brindisi;
- che esiste la reale possibilità che per l'allaccio al sito finale predetto, il tracciato a terra del gasdotto possa attraversare anche il territorio dei Comuni di Vernole, Castrì, Lizzanello, Cavallino e San Donato, così come individuato dal percorso ottimizzato "O" previsto nella prima ipotesi di studio del progetto presentata a questo Comune nel mese di agosto 2011;
- che con le richiamate osservazioni sono state evidenziate tutte le criticità del progetto de quo afferenti la fascia di territorio potenzialmente interessata dal ridetto percorso on shore ottimizzato "O" (di cui al primo studio di progetto del mese di Agosto 2011) che, allo stato, è interessata da una serie di vincoli e criticità di differente natura (vincolo paesaggistico, destinazione dello strumento urbanistico, esigenza di tutela del paesaggio, emergenze storico - paesaggistiche ed ambientali);
- che parte dell'area interessata dall'attraversamento è stata sottoposta a vincolo con il P.U.T.T./Paesaggio, approvato dalla Regione Puglia con delibera di Giunta Regionale n.1748 del 15/12/2000, quale zona distinguibile "C" e, quindi, sottoposta alle norme di tutela dettate dal piano stesso;
- che il giorno 02/08/2013 la Giunta Regionale con delibera n. 1435 ha adottato il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) in base al quale il tratto dell'opera che interessa il Comune di Cavallino verrebbe a ricadere in un'area sottoposta **doppia tutela** poiché si applicano le prescrizioni relative alla struttura idro-geo-morfologica regionale in relazione alla tematica dei "Versanti" di cui all'art. 53 delle N.T.A. del PPTR e quelle dell'ecosistema ambientale regionale, in relazione alla tematica dei "Prati e pascoli naturali" di cui all'art. 66 del PPTR;
  - che il progetto dell'infrastruttura contrasta anche con la destinazione delle aree interessate all'attraversamento attribuita del Piano Regolatore Generale vigente che ha riconosciuto la medesima zona "di rilevante interesse ambientale", definendola zona "E7"- Agricola di Salvaguardia Ambientale – il cui art. 65 recita: "Sono aree di territorio comunale alle quali il Piano assegna il ruolo di salvaguardia per la valenza ambientale dei siti per la conformazione ovvero per la presenza nel loro interno di immobili e manufatti di valore storico e/o ambientale. In tale zona è vietata ogni modificazione non consona alla morfologia ed all'ambiente. Dovranno salvaguardarsi e mantenere le sistemazioni a verde e dei manufatti tradizionali quali muri a secco, aie, pozzi, edifici rurali in muratura a secco che costituiscono parte integrante dell'ambiente.
  - che il tracciato del gasdotto (opzione ottimale "O"), nella parte in cui attraversa il nostro territorio interseca un versante delimitato da un ciglio di scarpata bel segnalato sulle carte tematiche del PUTT e, quindi, sottoposto a regime di tutela;
- che l'indirizzo di tutela ( PUTT art. 2.02 punto 1.3) prevede : "la salvaguardia e la valorizzazione dell'assetto attuale se qualificato; la trasformazione dell'assetto attuale, se



compromesso, finalizzato al ripristino e ulteriore qualificazione;”

- che la direttiva di tutela ( PUTT art. 3.05 punto 2.03), obbliga che “le previsioni insediative ed i progetti di trasformazione del territorio debbano mantenere l’assetto geomorfologico d’insieme e conservare l’assetto idrogeologico delle relative aree;”
- che nelle aree interessate sorgono molteplici strutture di antica fattura, che, unite alla morfologia del territorio, garantiscono suggestivi scenari del tipico paesaggio salentino, fatto di muretti a secco che delimitano i terreni messi a coltura;
- che in tale area sono presenti, molteplici esemplari di ulivi secolari d’inestimabile valore, già oggetto di tutela ad opera dalla Legge Regionale n. 14 del 04/06/2007;
- che ad intralciare tale tratto si rileva la presenza di una grossa arteria stradale, la SS.16 Lecce- Maglie, che attraversa la zona P.I.P. del nostro Comune e costituisce ulteriore impedimento difficoltoso da superare;
- la presenza di simile infrastruttura potrebbe provocare un serio nocumento all’immagine dei luoghi con possibili ripercussioni negative sui flussi turistici trattandosi di un Comune riconosciuto “Citta d’arte e cultura” ;

RITENUTO

- che in osservanza della normativa comunitaria, la società proponente deve necessariamente prevedere e definire il tracciato riflettente l’intero attraversamento sulla terraferma, indicando puntualmente il percorso, stante la necessaria complementarietà delle due “sezioni” ( tratto off shore e tratto on shore) progettate e la loro assoluta unicità funzionale;
- che attualmente risultano essere in corso, per la realizzazione dell’infrastruttura che ci occupa, studi parziali e minimali di VIA , di alcuni “segmenti” di un unico progetto, che, per essere funzionale deve necessariamente essere concepito unitariamente e riportare l’intero percorso del gasdotto e non solo una “ frazione” dello stesso, così come invece come si presenta attualmente il progetto;

Tutto ciò premesso e considerato;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica -contabile previsti dal D.Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli espressi nei modi di legge

### DELIBERA

1. Di fare propri e di approvare tutti contenuti della narrativa che precede;
2. Di fare propri e di approvare i contenuti della delibera di C.C. n. 24 del 14/10/2013, adottata dal Comune di Melendugno, che viene allegata alla presente sotto l'allegato lettera “A” per farne parte integrante e sostanziale e di chiedere al Consiglio Regionale della Regione Puglia di approvare il seguente Ordine del giorno:

***“Il Consiglio regionale impegna il Presidente della Giunta Regionale, nonché la stessa Giunta, per quanto di rispettiva competenza, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e leale collaborazione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 52 quinquies DPR 8 giugno 2001 n. 327, come modificato dall’art. 1 del D.Lgs. 27 dicembre 2004 n. 330, sia direttamente sia nelle conferenze dei servizi che saranno eventualmente convocate nel corso del procedimento autorizzatorio, a negare l’intesa, e quindi ad esprimere il dissenso, alla realizzazione del gasdotto proposto dal Consorzio TAP (Trans Adriatic Pipeline) sul territorio del Comune di Melendugno, di cui al progetto presentato”;***





# CITTA' DI MELENDUGNO

Provincia di Lecce

## DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

copia

Seduta in data : 14/10/2013

Atto n. 24

OGGETTO: Progetto TAP. Approvazione Ordine del Giorno da proporre alla Regione Puglia.

L'anno DUEMILATREDICI, il giorno QUATTORDICI, del mese di OTTOBRE, alle ore 17.25, nella sala delle adunanze consiliari, convocati nelle forme prescritte dalla legge e con appositi avvisi notificati a domicilio si sono riuniti a seduta i signori Consiglieri comunali.

All'appello nominale, risultano presenti:

			Presente
1	PETRACHI ANGELICA	PRESIDENTE	S
2	POTI' MARCO	SINDACO	S
3	BUFANO FABIO	VICE SINDACO	S
4	PRETE ANNA ELISA	CONSIGLIERE	S
5	CISTERNINO ORONZO MAURIZIO	CONSIGLIERE	S
6	POTENZA SANDRO	CONSIGLIERE	S
7	DIMA SIMONE	CONSIGLIERE	S
8	DORIA GIUSY	CONSIGLIERE	S
9	GIAUSA MARINO	CONSIGLIERE	S
10	RUSSO MAURO	CONSIGLIERE	S
11	FELLINE ROBERTO	CONSIGLIERE	S

S = Presenti n. 11 N = Assenti n. 0

Assiste alla seduta il Segretario comunale ANTONICA ANTONIO

Partecipa l'assessore esterno CASCIARO FLAVIA

Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la dichiara aperta ed invita i presenti alla trattazione dell'oggetto sopra indicato e posto all'ordine del giorno.



## IL CONSIGLIO COMUNALE

### PREMESSO:

- che la società privata Trans Adriatic Pipeline (TAP) ha in animo di realizzare un gasdotto per il trasporto di gas metano estratto dal giacimento di Shah Deniz in Azerbaijan;
- che l'ipotesi progettuale prospettata dai rappresentanti del consorzio TAP, se originariamente prevedeva di veicolare il gas direttamente nella zona industriale costiera di Brindisi attraverso un percorso completamente via mare - nella nuova formulazione del progetto definitivo depositata presso il Ministero dell'Ambiente in data 10.09.2013 - prevede che la imponente infrastruttura energetica, dopo un percorso *off shore* nel mare Adriatico, dall'Albania approdi sulla costa di San Foca in località "San Basilio", per poi proseguire nell'entroterra melendugnese, sino ad un impianto di depressurizzazione e di misurazione fiscale (PRT) ubicato alla periferia ovest del centro abitato;

### CONSIDERATO:

**Che il sito individuato per l'approdo è assolutamente INIDONEO, poiché:**

- è ricadente in una zona poco antropizzata, con presenza di spiagge, dune e falesie calcarenitiche alquanto fragili, folta macchia mediterranea e pineta, presenza di tartarughe "caretta caretta" con numerosi accertamenti di nidificazioni presso gli arenili circostanti la località "San Basilio";
- presenza di contesti ambientali oggetto di tutela ai sensi del nuovo PPTR adottato (Piano Paesaggistico Territoriale Regionale) ed in particolare: territori costieri, aree di notevole interesse pubblico, cordoni dunali, boschi, aree di rispetto di boschi, vincolo idrogeologico, strade a valenza paesaggistica, prati e pascoli naturali che, in caso di realizzazione del gasdotto, verrebbero irrimediabilmente compromessi in varia misura; difatti le NNTTAA del PPTR non ammettono espressamente per questi contesti ambientali la realizzazione di gasdotti;
- l'approdo insisterebbe a poca distanza da alcuni siti di interesse naturalistico e storico-archeologico di riconosciuta valenza, e più precisamente la Riserva naturale delle "Cesine", il parco Archeologico di Roca Vecchia e le aree SIC di Torre dell'Orso.

**Che inoltre il luogo destinato ad ospitare la centrale di depressurizzazione (PRT) è assolutamente INIDONEO a detta finalità:**

- in quanto posto a brevissima distanza dai comuni Melendugno, Vernole, Calimera, Castri di Lecce, con circa 30.000 abitanti insediati stabilmente, e più precisamente in assoluta adiacenza al centro abitato di Melendugno (che conta circa 7.000 residenti);
- inoltre, nell'attuale proposta progettuale il terminale di ricezione, depressurizzazione e misura fiscale (PRT), per essere alimentato richiederebbe una quantità di energia elettrica fino a 20 megawatt circa, ma nel punto individuato per la sua costruzione non esistono infrastrutture energetiche di tale portata, e pertanto si renderebbe necessario un aggiuntivo intervento infrastrutturale, con conseguente ulteriore e negativo impatto paesaggistico ed ambientale;
- in quanto l'impianto di cui al progetto richiede un'elevata fornitura d'acqua necessaria al PRT per ridurre la pressione del gas in arrivo dal gasdotto, al fine di adeguarla alla pressione della rete nazionale. Un tale intervento richiede verosimilmente una soluzione che o investa direttamente le falde, con ulteriore, e a lungo andare, totale, esaurimento delle già scarse risorse idriche del sottosuolo, o che preveda un'ulteriore opera infrastrutturale con aggravata incidenza negativa sui luoghi. A tal proposito, è quanto mai opportuno evidenziare, che nel progetto presentato dalla multinazionale straniera TAP, nulla è previsto sia in ordine alla infrastruttura elettrica, che in relazione alle ingenti risorse idriche, ambedue indispensabili al funzionamento del PRT;
- l'area in progetto, peraltro, è posta al di fuori di una zona industriale, priva di qualsiasi sovrastruttura atta alla realizzazione e funzionamento dell'opera (*strade, illuminazione, parcheggi, area di manovra, ecc.*); interessando invece inspiegabilmente una zona di fatto ad alto valore paesaggistico, perché senza costruzioni e con presenza di uliveti anche secolari, muri a secco, campi coltivati, aree a pascolo, masserie ed altri elementi tipici del paesaggio rurale salentino e, non da ultimo, elementi di valenza storico-archeologica (dolmen Placa e dolmen



Gurgulante), aree ed elementi, insomma, meritevoli di assoluta tutela;

- l'inidoneità dell'allocazione del terminale di ricezione PRT è poi evidente anche ove si tenga conto degli aspetti legati alla sicurezza, attesa la vicinanza, anzi *la contiguità, con i centri abitati prima richiamati*, sia sotto il profilo del rischio di incidente nonché in caso di malfunzionamento degli impianti;

**Che l'infrastruttura è assolutamente INCOMPATIBILE col territorio di Melendugno:** il Comune di Melendugno, da ormai diversi anni, basa gran parte della sua economia sul turismo di tipo balneare e sull'agricoltura di alta qualità. Anche per tali ragioni ottiene da tempo prestigiosi ed ambiti riconoscimenti (*Bandiera Blu, 5 Vele di Legambiente, ecc.*). Pertanto la vocazione di detto territorio è ormai stabilmente orientata verso siffatto tipo di sviluppo e non certo verso uno sviluppo di tipo industriale come quello in progetto, che sarebbe assolutamente inconciliabile con detta vocazione;

**Che l'infrastruttura così come presentata è assolutamente INSOSTENIBILE in quanto il progetto proposto non sviluppa in maniera adeguata quali potrebbero essere gli impatti, sia a breve che a lungo termine, che tale opera potrebbe avere sulla salute delle persone,** essendo un principio fondamentale della legislazione nazionale in materia ambientale (art. 3 *quater* del D.L.vo n. 152/06), quello secondo il quale ogni attività umana giuridicamente rilevante, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali, non deve compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future;

**Che il progetto presentato appare assolutamente GENERICO e LACUNOSO in quanto:**

- non è stata prevista alcuna opera di collegamento dal terminale PRT allo snodo nazionale della rete SNAM sito a Mesagne, che è, in definitiva, la meta del tortuoso e ingiustificato tracciato. La stessa SNAM non ha mai ipotizzato un collegamento del genere, tant'è vero che nel "Piano di realizzazione di nuova capacità e di potenziamento della rete di trasporto" del 2013 di SNAM non è previsto alcun progetto in tal senso;
- il progetto appare carente in merito alla tecnica di costruzione del micro tunnel marino, infatti si parla di un sistema innovativo senza chiarire quale possa essere la soluzione alternativa ove dovessero sorgere problemi durante la realizzazione;
- inoltre non si tiene nella dovuta considerazione l'impatto negativo sull'ambiente marino, allo stato incontaminato, sia nella fase di cantiere che di esercizio;
- il progetto è, peraltro, lacunoso con riguardo alla fase di cantiere e ai relativi impatti sull'ambiente, sul turismo, sulla sicurezza, se solo si tiene conto che l'area di cantiere sulla costa si estende per 2,6 ettari in prossimità di un'area pinetata;
- dall'esame delle relazioni che accompagnano il progetto emerge un giudizio negativo circa le modalità di esercizio della centrale PRT e l'esatta entità delle emissioni di CO<sub>2</sub> ed altre sostanze chimiche, inevitabili per il funzionamento dell'impianto, soprattutto in quanto a ridosso riguardadi centri abitati. Tali dati invece sono di primaria importanza in quanto riguardano gli effetti sulla salute dei cittadini. A tale proposito, ad esempio, non si comprende proprio in base a quali calcoli e/o dati tecnici, il sistema di riscaldamento tramite caldaie alimentate a gas naturale, dovrebbe essere utilizzato per una durata che *"non supererà il 2% di funzionamento del PRT su base annua"* e non di un periodo più lungo;
- si segnala, inoltre, che la genericità ed insufficienza delle previsioni progettuali della società TAP sono già state sanzionate dal Comitato per la Valutazione di Impatto Ambientale della Regione Puglia, che ha già valutato negativamente il progetto nella sua prima versione presentata nel 2012;

**DATO ATTO** che il Consiglio comunale già in due sue riunioni ha avuto modo di esprimere all'unanimità la sua posizione contraria alla realizzazione dell'infrastruttura di cui trattasi;

**RITENUTO**, da quanto innanzi dedotto, che:

- il progetto della società TAP, è assolutamente **incompatibile coi luoghi di progetto, poiché:**
  - 1) **prevede l'approdo del gasdotto su una delle coste più belle del Mediterraneo ad alta valenza naturalistica e turistica;**
  - 2) **indica quale sito della centrale PRT un'area agricola incontaminata, a breve distanza da diversi centri abitati;**

3) su aspetti rilevanti è lacunoso, o presenta soluzioni insoddisfacenti, come già evidenziato nella proposta di questione pregiudiziale e di sospensiva, nonché nell'ordine del giorno presentati al Senato della Repubblica, in sede di esame della *“Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica di Albania, la Repubblica greca e la Repubblica italiana sul progetto << Trans Adriatic Pipeline >>, fatto ad Atene il 13 febbraio 2013 (884)”*;

- l'attraversamento del territorio del Comune di Melendugno, ad opera del gasdotto in progetto, contrasta inevitabilmente con la predisposizione naturale del territorio medesimo ad una fruizione turistico-balneare come quella appena richiamata, nonché con l'interesse della comunità ivi residente all'incremento dello sviluppo turistico-ricettivo e delle attività, non solo commerciali o di natura economica, ad esso collegate o comunque connesse;
- oltretutto, la presenza di una tale infrastruttura potrebbe provocare un serio nocimento all'immagine dei luoghi in oggetto, con possibili ripercussioni negative sui flussi turistici;
- che lo sviluppo socio-economico, conseguito con impulso sempre maggiore dal territorio melendugnese nel corso degli ultimi decenni, basato prevalentemente sulla valorizzazione delle proprie potenzialità naturali, prime fra tutte il mare incontaminato, gli arenili, le scogliere ed il clima mite, ha un'importanza strategica nel progresso non solo economico, ma anche sociale e culturale della comunità residente e di buona parte del **“Sistema Salento”**, e che la preservazione di questi “interessi”, unitamente alla tutela di tutto ciò che ne costituisce la fonte va condivisa con le popolazioni e non può essere compensata con alcun indennizzo e/o contropartita di tipo economico;

**RILEVATA** quindi:

- la necessità di manifestare la **contrarietà all'ipotesi progettuale della società TAP di realizzazione del gasdotto, nella parte in cui prevede l'approdo ed il conseguente attraversamento del territorio comunale di Melendugno ad opera dell'infrastruttura in oggetto;**
- l'opportunità di diffondere e far conoscere la presente posizione anche agli altri Comuni del Salento, nell'auspicata convinzione di una larga condivisione del deliberato ed all'ANCI regionale, affinché possa promuovere, coordinare e sostenere le iniziative in oggetto;

**ATTESO CHE**, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 52 *quinquies* DPR 8 giugno 2001 n. 327, come modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 27 dicembre 2004 n. 330, per le infrastrutture lineari energetiche come quella in oggetto, l'atto conclusivo del procedimento di autorizzazione è adottato d'intesa con le Regioni interessate e che, in caso di mancata definizione dell'intesa con la Regione o le Regioni interessate nel termine prescritto per il rilascio dell'autorizzazione, si provvede, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e leale collaborazione, entro i successivi sei mesi, a mezzo di un collegio tecnico costituito d'intesa tra il Ministro delle attività produttive e la Regione interessata, ad una **nuova valutazione dell'opera e dell'eventuale proposta alternativa** formulata dalla Regione dissenziente;

**RITENUTO**, alla luce di quanto sopra, di fare voti affinché il Consiglio Regionale della Puglia approvi un ordine del giorno che impegni il Presidente della Regione e la stessa Giunta a **negare l'intesa** di cui alla norma prima citata e quindi ad **esprimere il dissenso** alla realizzazione del gasdotto in questione sul territorio comunale di Melendugno;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTO** l'art. 42 del TUEL;

**PRESO ATTO** che trattandosi di atto di mero indirizzo non abbisogna di pareri ex art. 49 del D.lgs. n. 267/2000;

**DATO CHE** gli interventi di cui al presente punto sono stati sviluppati in occasione del punto precedente e che quindi sono contenuti nel verbale redatto a cura del servizio di stenotipia allegato alla DCC n. 23 in data odierna;

Con voti unanimi di n. 11 consiglieri presenti e votanti,

**DELIBERA**

di chiedere al Consiglio Regionale della Regione Puglia di approvare il seguente Ordine del giorno:


**“Il Consiglio regionale impegna il Presidente della Giunta Regionale, nonché la stessa Giunta, per quanto di rispettiva competenza, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e leale collaborazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 52 quinquies DPR 8 giugno 2001 n. 327, come modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 27 dicembre 2004 n. 330, sia direttamente sia nelle conferenze dei servizi che saranno eventualmente convocate nel corso del procedimento autorizzatorio, a negare l'intesa , e quindi ad esprimere il dissenso, alla realizzazione del gasdotto proposto dal Consorzio TAP (Trans Adriatic Pipeline) sul territorio del Comune di Melendugno, di cui al progetto presentato”;**

Di trasmettere la presente deliberazione ai Comuni della Provincia di Lecce, alla Regione Puglia, alla Provincia di Lecce ed all' ANCI regionale.

Successivamente con separata ed unanime votazione,

### **DELIBERA**

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile.





IL PRESIDENTE  
f.to PETRACHI ANGELICA

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to ANTONICA ANTONIO

---

### PARERI

Sulla proposta è stato espresso, a norma dell' art. 49 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267:

- Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Melendugno, li \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Sulla proposta è stato espresso, a norma dell' art. 49 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267:

- Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Melendugno, li \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



---

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia di questo atto viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il 18/10/2013 per rimanervi 15 giorni consecutivi, ex art. 124 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

La presente deliberazione diviene esecutiva:

dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ex art. 134 co. 3 d.lgs n. 267/2000.

immediatamente, ai sensi del comma 4 dell'art. 134 d.lgs n. 267/2000.

Melendugno, li 18/10/2013

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE  
f.to MELE ANNA RITA

---

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Melendugno, li \_\_\_\_\_

IL FUNZIONARIO INCARICATO

3. Di trasmettere la presente deliberazione ai Comuni di Melendugno, Vernole, Castri, Lizzanello, San Donato, Calimera, Martano, Caprarica, alla Regione Puglia, alla Provincia di Lecce, all'ANCI regionale ed al Comitato di Via Regione Puglia.
4. Di disporre l'invio del documento predetto al Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali Divisione II – Sistemi di Valutazione Ambientale.
5. Di rendere, con separata ed unanime votazione favorevole legalmente resa, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000.





Approvato e sottoscritto

IL SINDACO  
f.to Avv. Michele LOMBARDI

IL VICE SEGRETARIO GENERALE  
f.to Dr. Roberto CARLINO

---

**Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/00**

**REGOLARITA' TECNICA**

Il responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica esprime parere positivo.

Data 05/11/2013

Il Responsabile del Servizio  
f.to Avv. Roberto CARLINO

---

**PUBBLICAZIONE**

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ( art. 124, comma 1, del TUEL n. 267/2000)

Data 07/11/2013

IL MESSO COMUNALE  
f.to Sig. Claudio CARROZZO

---

**ATTESTAZIONE**

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

è stata pubblicata mediante affissione all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, TUEL n. 267/2000);

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del TUEL n. 267/2000;

è divenuta esecutiva il ....., decorsi dieci giorni dalla pubblicazione ( art. 134, comma 3, TUEL n. 267/2000)

Data .....  
07 NOV. 2013

IL VICE SEGRETARIO GENERALE  
f.to Dr. Roberto CARLINO

E' copia conforme all'originale

Data .....  
07 NOV. 2013



IL VICE SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Roberto CARLINO



CITTÀ DI CAVALLINO

(Provincia di Lecce)

Via Pietro Ciccarese, 5 – 73020 CAVALLINO (LE)

Prot. n. 14152  
Cavallino, 05 Novembre 2013

Spett.le Ministero Ambiente e  
della Tutela del Territorio e del Mare  
Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali  
Divisione II- Sistemi di Valutazione  
Ambientale  
Via Cristoforo Colombo 44  
00187 – Roma

Alla c.a. del Dott. Dario Fornari  
[fornari.dario@minambiente.it](mailto:fornari.dario@minambiente.it)

Al Presidente della Regione Puglia  
Lungomare Nazario Sauro, 33  
Cap. 70121  
Sede Presidenza  
Bari

Regione Puglia  
Assessorato alle Politiche per lo Sviluppo Economico  
Lavoro e Innovazione  
Dott. ssa Loredana Capone  
Corso Sonnino, 177  
70121 Bari

Regione Puglia  
Area Politiche Sviluppo Economico,  
Lavoro e Innovazione  
Dott. Rubino Giuseppe  
Corso Sonnino, 177  
70121 Bari

Regione Puglia  
Assessorato alle Politiche Giovanili,  
trasparenza e legalità  
Dott. Guglielmo Minervini  
Corso Sonnino, 177  
70121 Bari

Al Direttore dell'Area  
Politiche per la tutela e la sicurezza ambientale  
Dott. Antonello Antonicelli  
Fax 080/5403969  
e- mail : [a.antonicelli@regione.puglia.it](mailto:a.antonicelli@regione.puglia.it)

Al Presidente della Commissione di Via Regione Puglia  
Dott. Antonello Antonicelli  
Viale delle Magnolie n.8  
Zona industriale Modugno cap. 70056  
Bari

E mail: [direttore.areasambienteoperepubbliche.regione@pec.rupar.puglia.it](mailto:direttore.areasambienteoperepubbliche.regione@pec.rupar.puglia.it)

Al Presidente dell'ANCI Puglia  
Sen. Luigi Perrone  
E mail : [segreteria@anci.puglia.it](mailto:segreteria@anci.puglia.it)

Alla soc. TAP – Trans Adriatic Pipeline AG – Italia  
Via IV Novembre 149  
00187 Roma  
Fax 06.45469444





Al sig. Sindaco del Comune di Melendugno

[comune.melendugno@legalmail.it](mailto:comune.melendugno@legalmail.it)

Al sig. Sindaco del Comune di Vernole

[protocollo@pec.comunedivernole.it](mailto:protocollo@pec.comunedivernole.it)

Al sig. Sindaco del Comune di Castrì di Lecce

[segreteria.comunecastridilecce@pec.rupar.puglia.it](mailto:segreteria.comunecastridilecce@pec.rupar.puglia.it)

Al sig. Sindaco del Comune di Lizzanello

[segreteria.generale.lizzanello@pec.rupar.puglia.it](mailto:segreteria.generale.lizzanello@pec.rupar.puglia.it)

Al sig. Sindaco del Comune di San Donato

[comunesandonatodilecce@pec.rupar.puglia.it](mailto:comunesandonatodilecce@pec.rupar.puglia.it)

Al sig. Sindaco del Comune di Calimera

[sindaco@comune.calimera.le.it](mailto:sindaco@comune.calimera.le.it)  
[protocollocalimera@pec.rupar.puglia.it](mailto:protocollocalimera@pec.rupar.puglia.it)

Al sig. Sindaco del Comune di Caprarica di Lecce

[sindaco@comune.caprarica.le.it](mailto:sindaco@comune.caprarica.le.it)

[uff\\_protocollo.comune.caprarica.le@pec.rupar.puglia.it](mailto:uff_protocollo.comune.caprarica.le@pec.rupar.puglia.it)

Al sig. Sindaco del Comune di Martano

[sindaco@comune.martano.le.it](mailto:sindaco@comune.martano.le.it)

**Oggetto: Osservazioni al Progetto pubblicato in data 11/09/2013 per il gasdotto TAP (Trans Adriatic Pipeline AG). Scadenza 10/11/2013.**

Come evidenziato negli atti progettuali "TAP" è un progetto per la realizzazione di un gasdotto che porterà in Italia ed in Europa, gas naturale proveniente dalla Regione del Caspio, passando attraverso la Grecia, l'Albania e il Mar Adriatico, illustrato allo scrivente Ente, da parte della Ditta proponente, in occasione di una riunione svoltasi presso la sede municipale nel mese di Agosto 2011.

Nel corso di tale incontro, i rappresentanti di questo Comune, rilevarono peculiarità e criticità della superficie del territorio comunale interessato dal citato studio progettuale, che i tecnici della TAP, dichiaravano di apprendere solo in quella sede e che, costituendo pertanto fattori nuovi, non erano stati considerati e valutati nella redazione del relativo progetto. Nella medesima sede, i prefati rappresentanti del Comune insistevano e sollecitavano la Ditta proponente alla riconsiderazione del progetto in questione, con riferimento alla porzione di tracciato a terra, in particolare alla opzione ottimale "O", prospettata in questo studio di progetto preliminare (che prevedeva l'attraversamento delle condotte, dopo il tratto off shore, nei territori dei comuni di Melendugno, Vernole, Castrì, Lizzanello, Cavallino, San Donato), che era ritenuta la più opportuna dai preponenti, ponendo l'accento sulle interferenze che T.A.P. avrebbe incontrato in fase di realizzazione, a causa della presenza di manufatti e di numerosi impianti fotovoltaici serviti dalle relative opere accessorie quali cavidotti e connessioni, interessando una fascia di territorio dell'entroterra protetta dai vincoli di carattere ambientale e paesaggistico previsti dal Piano Urbanistico Territoriale Tematico (PUTT). In tale occasione, fu evidenziato, altresì, che in adiacenza al medesimo sito sorgono tre rilevanti impianti di trattamento rifiuti che servono i Comuni dell'intera Provincia, e un depuratore consortile, che serve i Comuni di Cavallino, Lizzanello e San Donato.

In realtà, già in data 13/07/2011, giungeva presso il Comune di Cavallino una missiva da parte della società TAP in cui si affermava che erano stati presi in considerazione tutti i suggerimenti forniti, **precedentemente**, dai tecnici del Comune di Cavallino nello sviluppo del prefato documento di scooping "che identifica gli impatti ambientali e di preparazione agli impatti ambientali" (art. 21 l.152/2006).

Non si comprende tuttavia quali fossero i "suggerimenti" forniti da questo Ente, atteso che la prima riunione avente ad oggetto "l'attraversamento del gasdotto sui territori comunali", si è svolta presso gli uffici del Comune di Melendugno in data 28/07/2011, a seguito di convocazione, a firma della società Tap del 15/07/2011, pervenuta a questa Amministrazione in pari data ed acclarata al prot. n. 9398/11.

In tale circostanza, il nostro rappresentante delegato, Arch. Ciccarese Giuseppe, prese atto di essere l'unico tecnico presente all'incontro, essendo questa una "riunione politica" e, dopo aver illustrato le problematiche e le criticità relative all'attraversamento della condotta nel territorio di nostra competenza, sollecitò una riunione **ma di carattere tecnico** presso la sede del Comune di Cavallino al fine di esaminare e valutare "sul campo" l'impatto del tracciato proposto dalle tre ipotesi progettuali previste per la porzione di tracciato a terra (tracciato che doveva snodarsi dal Comune di Melendugno sino al Comune di San Donato).

In realtà, il documento di "scooping", che conteneva il piano di lavoro per il conseguente studio d'impatto ambientale, veniva presentato al Ministero dell'Ambiente già in data 10.05.2011, e trasmesso alle autorità provinciali, regionali ed anche allo scrivente Ente a Maggio dello stesso anno. Tuttavia, poiché non venivano valutate tutte le peculiarità e criticità poc'anzi richiamate e meglio dettagliate in seguito, si sottolinea come, sotto tale profilo, questo documento si appalesava estremamente carente, generico insufficiente ed inidoneo ad assolvere la funzione attribuita dalla normativa vigente in materia.

Scaturiva da quanto esposto la necessità dell'incontro presso la nostra sede municipale, avvenuto poi nel mese di Agosto 2011, al termine del quale, la società proponente, rassicurava ampiamente il Comune di Cavallino e riferiva che, in considerazione delle criticità emerse in quella sede, i tecnici della società Tap avrebbero studiato eventuali percorsi alternativi, congiuntamente ai tecnici di questo Ente, al fine di limitare e mitigare le problematiche, ampiamente illustrate e dettagliate dai tecnici ed amministratori di questo Comune, che i percorsi rappresentati dai preponenti avrebbero incontrato. Al termine della prefata riunione i rappresentanti della società TAP, aggiungevano che le determinazioni assunte di seguito sarebbero state comunicate puntualmente a questo Comune.

Con forte rammarico si prendeva atto che le ampie rassicurazioni ed gli impegni assunti verbalmente in quell'occasione dai rappresentati dalla società TAP furono completamente disattesi, non avendo successivamente, la scrivente Amministrazione, né i propri funzionari del settore tecnico, ricevuto alcun riscontro, alcuna visita, alcuna verifica da parte della prefata società.

Ciò avrebbe consentito alla scrivente Amministrazione di coinvolgere e notiziare la popolazione residente su tale questione, aprire con questa un dibattito utile al confronto, in occasione di una scelta così rilevante per il territorio, atteso che, i cittadini, dovevano essere debitamente informati del progetto e avere la possibilità di esprimere la propria opinione, scegliendo di accettare o meno la realizzazione di tale impianto, nonché di individuare e concertare percorsi alternativi e/o particolari accorgimenti finalizzati a mitigare l'impatto con il territorio e, soprattutto, con le evidenziate criticità.

Accadeva però che, nelle more, il Comune di Melendugno, destinatario di un'istanza da parte della società T.A.P., volta ad ottenere una "adesione di massima" al citato progetto, e precisamente la disponibilità "all'attracco" dell'infrastruttura nel territorio dello stesso, invitava i rappresentanti dei comuni limitrofi ad un'incontro pubblico, svolto poi in data 16/02/2012, con i tecnici della società TAP, per conoscere il progetto in questione.

La società istante, in tale sede, anticipava come fosse allo studio una Nuova Valutazione di Impatto Ambientale e Sociale in relazione ad una variante apportata al progetto originario, in cui era contenuta la proposta di un tracciato che prevedeva la riduzione del percorso a terra progettato con una sezione di km. 5 sulla terra ferma sino al costruendo impianto di depressurizzazione previsto nel feudo di Melendugno, demandando successivamente alla società Snam Rete Gas la realizzazione del progetto della rete dall'impianto di depressurizzazione sino al punto di allaccio alla rete meridionale.

Pertanto, a seguito di una prima variante apportata al primo studio di progetto originario, il metanodotto doveva arrivare sino ad una cabina di misura fiscale sita nel Comune di Melendugno e non più nel Comune di San Donato (attraversando per 5 Km. la terraferma) per essere poi consegnato alla SNAM RETE GAS, che aveva il compito di completare l'allaccio al collettore finale in provincia di Brindisi.

Nel corso della citata riunione, alla quale presenziava il sottoscritto Sindaco del Comune di Cavallino, congiuntamente al Dirigente dell'area tecnica di questo Ente, Geom. De Giorgi Giuseppe, questa Amministrazione manifestò ampiamente e formalmente tutti i **dubbi e le perplessità** in relazione alla realizzazione della nuova ipotesi progettuale, che, si ribadisce, non più prevedeva più la realizzazione del secondo tratto a terra, **presentandosi incompleta e non autonomamente funzionale.**

Le osservazioni formulate furono riassunte in una memoria, prontamente depositata in tale sede, in cui si eccepivano, altresì, i motivi ostativi (vincoli paesaggistici, ambientali, geomorfologica..), nonché la macroscopica "inidoneità" funzionale della nuova ipotesi progettuale.

Si prendeva atto che la richiamata ipotesi progettuale non prevedeva più il **passaggio dell'opera nel territorio del Comune di Cavallino**, e si rilevava come nella ridetta ipotesi di progetto non si conosceva quali erano i territori interessati dall'attraversamento delle condotte, per poter arrivare, ineluttabilmente, al punto di allaccio finale nel sito di Brindisi.

Nel marzo 2012, tale ipotesi progettuale che, si ribadisce, prevedeva l'attraversamento della terraferma per **circa km. 5** sino al territorio del comune di Melendugno, venne presentata come **Nuovo Studio di Impatto Ambientale e Sociale** (ESIA = Environmental and Social Impact Assessment) al Governo Italiano, descrivendo il potenziale impatto del gasdotto, nonché le misure che dovevano essere prese per minimizzarlo.

Tale studio, che poteva essere consultato da tutte le parti interessate (direttamente ed indirettamente) al progetto, e quindi anche dallo scrivente Comune, riconosceva la possibilità di fornire le proprie osservazioni al ridetto progetto, che furono puntualmente e ampiamente formulate da questo Ente al Ministero dell'Ambiente in data 18/05/2012, a fronte dell'istanza di VIA pubblicata sul sito ministeriale in data 19/03/2012.

Successivamente TAP chiedeva una **sospensione della procedura di VIA** alle autorità competenti al fine di poter approfondire e **migliorare il ridetto progetto sulla base delle osservazioni ricevute dai soggetti interessati e coinvolti nella realizzazione dell'opera ed anche alla luce dei numerosi incontri svolti con le istituzioni e le comunità locali.**

Difatti, in data **10/09/2013** TAP ha presentato presso il Ministero dell'Ambiente **una "nuova ipotesi progettuale"** che prevede l'estensione del gasdotto per 45 km offshore, dal confine marittimo tra Italia e Albania, al punto di approdo individuato tra San Foca e Torre Specchia Ruggeri, nel Comune di Melendugno. **Tale infrastruttura terminerà in corrispondenza di un Terminale di Ricezione del Gasdotto situato a 8,2 km (tratto onshore) dalla costa, sito anche questo nel Comune di Melendugno.**

**L'opera, anche se non indicato nel citato progetto, dovrà necessariamente attraversare parte dell'entroterra salentino per collegarsi alla rete italiana di trasporto del gas, gestita da Snam Rete Gas, per poi giungere al collettore finale in Brindisi.**

**Ma, anche in tale seconda ipotesi progettuale non si conosce il percorso che sarà seguito per giungere al richiamato sito finale.**

Difatti, da una disamina delle cartografie pubblicate emerge che le variazioni introdotte in questo nuovo progetto, rispetto al progetto pubblicato del Marzo 2012, hanno riguardato soltanto i seguenti punti :

- spostamento del punto di approdo a San Foca che, attualmente, viene individuato nel nuovo progetto tra il Lido di San Basilio e lo stabilimento Chicalinda;
- riduzione e ottimizzazione del posizionamento del Terminale di Ricezione (PRT) nel territorio del Comune di Melendugno per un totale di 12 ettari;
- riduzione delle emissioni di CO2 da parte del Terminale grazie all'utilizzo di riscaldatori elettrici;
- riduzione del numero e delle dimensioni degli edifici del PRT ( terminale di ricezione).

**L'aggiornamento dell'ESIA, che è stato presentato al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e a tutti gli enti interessati il 10 settembre 2013, sostituisce quindi completamente il documento presentato nel Marzo 2012.**

Alla luce di un attento esame della documentazione depositata e pubblicata nella predetta data ,non può non rilevarsi come il "nuovo progetto TAP" non ha tenuto conto delle osservazioni formulate da questo Comune al primo progetto pubblicato nel Marzo 2012, durante la fase di dialogo con il territorio e le istituzioni, che sono state, contrariamente, del tutto disattese.

Non può non eccepirsi che il predetto "nuovo progetto" avrebbe dovuto recepire le modifiche progettuali conseguenti alle richiamate osservazioni, **descrivendo la configurazione aggiornata del gasdotto TAP nella sua interezza**, analizzare i potenziali impatti sulle risorse naturali e socio-economiche, evidenziare e proporre misure per evitare o mitigare gli eventuali impatti negativi sulla base di un **progetto completo ed quindi autonomamente funzionale .**



E' con estremo rammarico che si prende atto da un **documento pubblicato da TAP nel mese di Settembre 2013 sul proprio sito, in risposta alle Osservazioni formulate dal pubblico al progetto pubblicato nel mese di Marzo 2012**, che non è stato esaminato quanto dedotto dal Comune di Cavallino con le richiamate osservazioni, e che la giustificazione addotta quale ragione di siffatta grave mancanza, che si legge nel richiamato documento ( "L'attuale tracciato del gasdotto gestito da TAP AG termina nel Comune di Melendugno. Per questo motivo il Comune di Cavallino non è più interessato dal tracciato del gasdotto TAP e di conseguenza gli impatti potenziali sul territorio comunale non sono inclusi nello studio"), appare priva di qualsivoglia fondamento di natura tecnica progettuale oltre che giuridica.

Inoltre, non può non rilevarsi che, durante la fase relativa **all'attività di coinvolgimento delle istituzioni sullo studio di questo nuovo tracciato** alternativo come da ultimo progetto pubblicato e oggetto delle presenti osservazioni, nel periodo di tempo intercorrente **tra Ottobre 2012 e Luglio 2013**, Tap ha condotto una serie di **incontri di natura politica con le istituzioni locali** (in particolare con i rappresentanti dei Comuni di Melendugno, Vernole, Brindisi, Lecce e della Provincia di Lecce) e di natura tecnica con la Soprintendenza per i beni Archeologici della Puglia, la Polizia Locale, i Vigili del fuoco, l'Autorità di Bacino e la Prefettura di Lecce.

A livello istituzionale sono state effettuate numerose riunioni con le Autorità Nazionali (Ministero dell'Ambiente) e Regionali e con gli operatori economici del settore agricolo, ittico e turistico. **Tuttavia, nessun organo amministrativo né alcun funzionario o responsabile di questo Comune è stato invitato e coinvolto ai prefati incontri, riconoscendo l'opportunità, anche a questo Ente, di riformulare le proprie osservazioni presentate al primo progetto pubblicato nel Marzo 2012, ma si ribadisce del tutto disattese!**

A seguito di una'analisi del progetto da ultimo pubblicato si rileva che **permangono le stesse motivazioni** per cui questo Ente ha già formulato le precedenti osservazioni del 18/05/2012 al primo progetto pubblicato nel Marzo 2012, poiché continua ad essere, allo stato attuale, sconosciuto il percorso a terra da seguirsi per giungere dal Comune di Melendugno al collettore finale sito, come già individuato nel precedente progetto nel territorio di Brindisi, e quindi è stato ripresentato per la seconda lo studio di un "segmento" di progetto.

Alla luce di quanto sopradetto, pertanto, si inoltrano e ripropongono le seguenti

## OSSERVAZIONI

**Snam Rete Gas subentrerà a TAP dopo la costruzione del primo tratto a terra di Km. 8,2 e come già ribadito, dovrà ineluttabilmente raggiungere il sito finale di Brindisi.**

**Al fine del necessario raggiungimento del ridetto sito "finale", partendo dal Comune di Melendugno, non potrà certamente seguirsi la direzione NORD, visto e considerato che, su tale percorso s' incontra la zona di atterraggio dell'aeroporto, ed un'ampia area già congestionata dal punto di vista industriale, per la sussistenza della struttura dell'impianto PETROLCHIMICO, sita, appunto, alla periferia della città di Brindisi e dal quale bisogna osservare le distanze previste dalla normativa di riferimento. Tantomeno è pensabile, partendo sempre dal sito del Comune di Melendugno, seguire la direzione per LECCE, in quanto, lungo tale percorso, s' incontra, dapprima la strada tangenziale, che si snoda intorno al denso agglomerato urbano della città di Lecce, e poi s'incontra il citato agglomerato, che si frappone, come secondo ostacolo, una volta attraversata la suddetta arteria.**

**Altra ipotesi, del pari da scartare, al fine di consentire la necessaria "prosecuzione" del tracciato e il completamento dell'opera, sembrerebbe quella di far attraversare al gasdotto i feudi in origine interessati dal primo studio preliminare ed individuati nel percorso ottimizzato "O" (Vernole - Castri - Lizzanello- Cavallino - San Donato), prima di poter proseguire in direzione Brindisi!**

**Pertanto, allo stato attuale continua a non si conoscersi quale percorso sarà seguito per il completamento dell'opera essendo rimandato il tutto ad una futura progettazione da parte dell'impresa incaricata (Snam Rete Gas) di terminare il progetto!**

**Non può non eccepirsi che tutti gli Enti Locali potenzialmente interessati al passaggio dell'infrastruttura, devono conoscere preliminarmente l'intero percorso del tracciato a terra per giungere al collettore finale di Brindisi e che la società Tap ha l'obbligo di presentare e sottoporre al procedimento di VIA il progetto nella sua interezza, dettagliando pertanto l'intero percorso on shore !**

Le osservazioni e perplessità mosse alla prima ipotesi progettuale (pubblicata nel Marzo 2012), continuano a permanere anche in relazione al secondo progetto (pubblicato nel Settembre 2013) che prevede una forte riduzione della lunghezza del tratto a terra (rispetto allo studio preliminare) che, si ribadisce, dopo l'attracco del gasdotto a San Foca di Melendugno, progetta un percorso che si snoderà lungo un tratto di circa Km. 8,2 sino al sito di Melendugno anche se, dovrà

necessariamente raggiungere il sito finale di BRINDISI. Non può negarsi altresì l'eventualità molto concreta per cui il gasdotto, nella sua interezza, andrà eventualmente ad attraversare la porzione di territorio del Comune di Cavallino già individuata dal primo studio di progetto originario.

**Alla luce di tanto si riformulano le osservazioni di carattere "tecnico", afferenti la necessaria "unicità" del progetto in questione e la conseguente impossibilità di valutazione e realizzazione dello stesso in "sezioni" "stralci" o segmenti, a seguito dell'intervenuta seconda variante.**

Si ribadisce che l'ipotesi progettuale, prospettata dai rappresentanti del consorzio Tap nella nuova ed ultima formulazione, prevede che l'imponente infrastruttura energetica, dopo un percorso *off shore* nel mare Adriatico, dall'Albania approdi sulla costa di San Foca, per poi proseguire nell'entroterra melendugnese, sino ad un impianto di depressurizzazione e di misurazione fiscale sito nello stesso territorio.

Il progetto preliminare originario dell'opera descriveva come questa sarebbe stata realizzata tramite un condotto onshore, della lunghezza di circa 21 Km, una condotta offshore di circa 45 Km., e l'impianto di riduzione della pressione. **Questa prima ipotesi di studio progettuale, con le condotte ivi individuate è quanto mai necessaria, al fine di garantire la funzionalità dell'opera, che, pertanto, richiede una progettualità iniziale estesa all'intero percorso del progetto, accompagnata da un'accurata ed unitaria analisi del piano di lavoro, al fine di consentire una valutazione globale sulla fattibilità della prefata opera.** Questo, per prevenire eventuali difficoltà localizzate che andrebbero ad incidere anche sulla convenienza economica dell'opera stessa o, peggio ancora, a segnare infaustamente la funzionalità destinandola a rimanere incompleta. (Ad esempio ove il tracciato non potesse attraversare il territorio di Cavallino e/o degli altri Comuni necessariamente interessati al suo passaggio).

La peculiare fragilità dei territori che dovrebbero essere attraversati onshore (in origine per 21 km. ma a seguito della seconda variante di circa Km. 8,2) impone, comunque, un rigoroso esame delle caratteristiche storiche, culturali, paesaggistiche e ambientali, il cui interesse alla salvaguardia potrebbe essere di gran lunga superiore a quella della realizzazione dell'opera in discussione e, addirittura, richiedere importanti misure di mitigazione, ovvero percorsi alternativi ampliati.

Si insiste nel ribadire che, allo stato, continua non essere conosciuto, il percorso relativo alla porzione di tracciato a terra della tratta Melendugno - Brindisi, in riferimento al quale si possono, comunque, "prevedere" le **tre alternative** sopra dettagliate (direzione Nord-Brindisi - direzione Lecce - tracciato originario che interessa i feudi di Vernole, Castri, Lizzanello, Cavallino, San Donato, prima di deviare in direzione Brindisi) con le criticità sottolineate, che presenterebbero ostacoli insormontabili per la compiuta realizzazione dell'opera.

**Da ciò deriva l'importanza e l'obbligo di dover sottoporre alle dovute procedure di valutazione d'impatto territoriale, non singoli stralci o segmenti di un unico progetto (peraltro non funzionali), ma l'intero sviluppo progettuale.**

Nel caso in questione è stato, invece, sottoposto nuovamente all'esame d'impatto ambientale (a seguito dell'intervenuta seconda variante) una parte dell'intero progetto, peraltro, da sola, non utilizzabile, rendendo così superflue e inattendibili le valutazioni effettuate.

Infatti, la realizzazione del tratto *on shore* dipende, inevitabilmente, dalla realizzazione del secondo tratto a terra caratterizzato, da un punto di vista ambientale, da maggiori difficoltà, poiché potrebbe interessare tratti di territorio soggetti a un rigoroso regime vincolistico di natura prevalentemente conservativa, talvolta densi di priorità di tipo storico - culturale, paesaggistico, ed ambientale.

L'esistenza di vincoli di diversa natura (paesaggistica, idrologica, geomorfologica, vegetazionale - ulivi secolari - macchia mediterranea - area boschiva-, ecc...), si conseguono e, talvolta, si sovrappongono senza soluzione di continuità, lasciando libere poche e limitate aree della superficie del territorio.

Questa nota specificità territoriale richiederebbe, al fine del superamento delle norme di tutela dei vincoli, un adeguamento delle teoriche previsioni progettuali alla realtà territoriale. In più, le emergenze riportate nel regime vincolistico potrebbero essere insuperabili e non consentire di terminare la realizzazione dell'opera, con la conseguenza che la parte d'infrastruttura realizzata (tratto *offshore* e primo tratto *onshore* di 8,2 Km. sino al punto di depressurizzazione), essendo non funzionale, diventerebbe inutilizzabile.

Ovvero, il quadro vincolistico potrebbe obbligare a un percorso alternativo e alla realizzazione di opere di mitigazione per la tutela dei beni vincolati, misure, queste, che devono essere necessariamente note e idoneamente valutate già nella fase progettuale, al fine di poter scegliere le migliori soluzioni tecniche.

Per quanto sopra esposto, è indiscutibile che l'analisi dell'incidenza paesaggistica - ambientale dell'opera de qua va elaborata e considerata alla luce dell'intero sviluppo di questa e non può essere, in ogni caso, trattata e valutata per stralci, trattandosi di un'opera, le cui parti, sono connesse



e programmate per realizzare un'unica struttura per il trasporto del gas metano, che è funzionale solo se si realizza il tracciato previsto nella prima ipotesi progettuale. Di contro, il risultato sarebbe di creare delle infrastrutture inservibili perché, destinate a rimanere delle opere morte, con le quali si sarà creato solo ed esclusivamente un irreversibile danno ambientale.

Si ribadisce che l'attuale ipotesi progettuale, limita l'intervento al solo tracciato che attraversa il Comune di Melendugno e non individua l'ulteriore percorso che le condotte devono necessariamente attraversare nel territorio salentino, sino a giungere al collettore principale della SNAM GAS, sito in provincia di BRINDISI, (l'unico idoneo per capienza ad accogliere la portata del GAS riveniente dalla progettata stazione fiscale di Melendugno), non è autonomamente funzionale ed utilizzabile e **non può costituire oggetto del procedimento amministrativo preordinato a valutarne l'impatto ambientale!**

**Pertanto, non può essere scartata a priori l'eventualità che, nell'impossibilità di poter realizzare la condotta di collegamento tra il Comune di Melendugno e il sito finale Brindisi per tutti i motivi sopra esposti, la struttura oggi in esame rischierebbe di rimanere un'opera perennemente non funzionante!**

Occorre poi rammentare come l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio dell'opera deve, pertanto, essere assoggettata a preventivo e vincolante procedimento di valutazione ambientale strategica – V.A.S., qualora sia presa in considerazione quale “piano o “programma” (direttiva n. 42/2001/CE) ovvero ad un unico procedimento di valutazione di impatto ambientale – V.I.A. (direttive n. 85/337/CEE e n. 97/11/CE) qualora sia considerata quale “opera” unitaria.

Esplicitamente ha affermato la Commissione Europea: “gli Stati membri sono tenuti a fare in modo che l'obiettivo della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, sia nella versione originaria sia in quella modificata dalla direttiva 97/11/CE del 3 marzo 1997, non venga aggirato attraverso il frazionamento dei progetti. Nella determinazione adottata a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 85/337/CEE, nel testo modificato dalla direttiva 97/11/CE, la mancata considerazione dell'effetto cumulativo di più progetti frazionati rischia di sottrarre all'obbligo di valutazione progetti che, considerati nel loro insieme, possono avere un notevole impatto ambientale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva” (Commissione Europea, risposta del 16 luglio 2003 all'interrogazione parlamentare E-1823/03IT dell'on. Monica Frassoni – gruppo Verdi/A.L.E.). Ciò viene ribadito anche dalla giurisprudenza dominante: “La necessità di effettuare una valutazione complessiva è stata sottolineata anche in Corte di Giustizia CE, Sez. II, 28 febbraio 2008, causa C-2/07, ove la Corte, occupandosi nella specie del progetto di ampliamento di un aeroporto, ha ritenuto che, a fronte ad un insediamento realizzato in più fasi, si debba “tener conto dell'effetto cumulativo di più progetti il cui impatto ambientale deve essere valutato complessivamente”. Nel medesimo senso è sostanzialmente orientato il Consiglio di Stato, secondo cui “Per valutare se occorra o meno la VIA è necessario avere riguardo non solo alle dimensioni del progettato ampliamento di opera già esistente, bensì alle dimensioni dell'opera finale, risultante dalla somma di quella esistente con quella nuova, perché è l'opera finale nel suo complesso che, incidendo sull'ambiente, deve essere sottoposta a valutazione”: Sez. VI, 15 giugno 2004, n. 4163” (T.A.R. Sardegna, sez. II, 30 marzo 2010, n. 412);

**Contrariamente a quanto previsto dalla normativa comunitaria e ribadito da una costante giurisprudenza, attualmente risultano essere in corso, per la realizzazione dell'infrastruttura che ci occupa, studi parziali e minimali di VIA , solo per alcuni “segmenti” di un unico progetto, che, per essere funzionale deve necessariamente essere concepito unitariamente e quindi riportare l'intero percorso del gasdotto e non solo una “ frazione” dello stesso, così come invece come si presenta attualmente il progetto.**

**Si insiste, pertanto, nel riaffermare che l'attuale ipotesi progettuale non può essere accolta perché incompleta e insufficiente, avendo, la società TAP, sottoposto per la seconda volta allo studio d'impatto ambientale soltanto uno “stralcio” del progetto ( contravvenendo alle disposizioni sopra richiamate) da solo inutilizzabile, non funzionale, senza la realizzazione del secondo tracciato a terra. L'attuazione di quest'ultimo, indispensabile per il funzionamento dell'opera, potrebbe incontrare grosse difficoltà a causa della presenza sul territorio, eventualmente interessato, da vincoli di diversa natura, talvolta insormontabili! Appare inconfutabile la necessità di effettuare una preventiva analisi ed un puntuale studio sulla fattibilità della seconda sezione. Ma siffatta indefettibile necessità nel caso in questione non è stata nuovamente osservata!**

Successivamente e per la denegata eventualità in cui si riproponesse la fattibilità dell'originario progetto, si richiama e approfondisce quanto già esposto con le precedenti note redatte da questo Comune in data 13.09.2011 e con le precedenti osservazioni del 18/05/2012 al progetto pubblicato nel Marzo 2012, relative alla prospettata ipotesi iniziale (alternativa 0 Ottimizzata - processo di

ottimizzazione del tracciato), che prevede il passaggio del tracciato del gasdotto nel territorio del Comune di Cavallino e precisamente in un'area a ridosso della S.S. 16 Lecce – Maglie.

Preliminarmente si evidenzia come, dalla documentazione fotografica ( che appare frammentaria) allegata al primo studio di progetto non è dato comprendere quale sia, con esattezza, la zona interessata dal percorso e ricompresa tra la SS 16 Maglie e la Via Leuca, in direzione Galugnano, non consentendo, siffatta genericità, alcuna valutazione unitaria in merito al tratto richiamato. Inoltre, gli elaborati grafici allegati al progetto presentano una grave carenza, in quanto privi di rilievo piani-altimetrici dell'area interessata con la individuazione dei preesistenti ostacoli, che, se correttamente eseguiti, avrebbe consentito di meglio valutare i punti di criticità dovuti all'andamento assolutamente non pianeggiante del terreno.

Per meglio argomentare le ragioni per cui si avversa l'ipotesi sopra citata, occorre menzionare le elementari norme, ex D.M. 24/11/2984 - D.M. 17/04/2008 ,che disciplinino i criteri di realizzazione del tracciato a terra per i gasdotti, che dispongono: “occorre dare rilievo alle priorità che nella stesura del progetto devono essere imprescindibilmente osservate, ossia :

- Possibilità di ripristino dei luoghi e minimizzazione dell'impatto ambientale;
- Preferenza per le aree agricole, evitando aree comprese in piani di sviluppo urbanistico ed ambientale ;
- Evitare zone soggette a frane o a dissesto idrogeologico;
- Rispettare i piani di sviluppo urbanistico locale ed evitare zone soggette a vincoli particolari e le zone destinate all'edificazione;
- Contenere il numero degli attraversamenti fluviali, stradali e ferroviari;
- Interessare il meno possibile le zone boschive e di colture pregiate;
- Utilizzare il più possibile corridoi di servitù già costituiti da altre infrastrutture esistenti;

Orbene, alla luce di quanto osservato, è di tutta evidenza che il progetto de quo continua a non valutare la presenza, sulla fascia di territorio interessata di una serie di vincoli e criticità di differente natura (vincolo paesaggistico, destinazione dello strumento urbanistico, esigenza di tutela del paesaggio, emergenze storico- paesaggistiche ed ambientali) con cui si sono poste una serie di limitazioni alla possibilità di uso e trasformazione per tale porzione di territorio .

Difatti, già a suo tempo, parte dell'area interessata dall'attraversamento è stata sottoposta a vincolo con il P.U.T.T./Paesaggio, approvato dalla Regione Puglia con delibera di Giunta Regionale n.1748 del 15/12/2000, quale zona distinguibile “C” e, quindi, sottoposta alle norme di tutela dettate dal piano stesso. In particolare, la classificazione “C” individua, secondo la norma tecnica di attuazione ( art. 2.01) P.U.T.T./P., un “valore distinguibile, laddove, sussistono condizioni di presenza di un bene costitutivo con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti;”

Stante la classificazione “C” le aree interessate dall'intervento risultano pertanto sottoposte a tutela paesaggistica diretta dal P.U.T.T./P.

Le prefate norme di attuazione dispongono che le aree e gli immobili compresi negli Ambiti Territoriali Estesi di valore eccezionale, rilevante, distinguibile e relativo, sono sottoposti a tutela diretta dal Piano e per questi valgono i seguenti obiettivi di tutela:

- non possono essere oggetto di lavori comportanti modificazioni del loro stato fisico o del loro aspetto esteriore senza che per tali lavori sia stata rilasciata l'autorizzazione paesaggistica;
- non possono essere oggetto di trasformazione (intervento) per effetto di pianificazione in assenza del parere paesaggistico;
- non possono essere oggetto di interventi di rilevante trasformazione, senza che per gli stessi sia stata rilasciata la attestazione di compatibilità paesaggistica .

In riferimento agli ambiti di cui sopra, con il rilascio dei provvedimenti, ove richiesti e con gli strumenti di pianificazione sottordinati devono essere perseguiti obiettivi di salvaguardia e valorizzazione paesaggistica nel rispetto del seguente **indirizzo di tutela**.

In particolare, negli ambiti di **valore distinguibile “C”** gli indirizzi di tutela da rispettare sono : 1. salvaguardia e valorizzazione dell'assetto attuale, se qualificato; 2. trasformazione dell'assetto attuale, se compromesso, per il ripristino e l'ulteriore qualificazione; 3. trasformazione dell'assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica.

Preme altresì evidenziare che il giorno 02/08/2013 la Giunta Regionale con delibera n. 1435 ha adottato il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR).

Rispetto al nuovo Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) si fa presente come il tratto dell'opera che interessa il Comune di Cavallino verrebbe a ricadere in un'area sottoposta **doppia tutela**.

Si applicano infatti le prescrizioni relative alla struttura idro-geo-morfologica regionale in relazione alla tematica dei “Versanti” di cui all'art. 53 delle N.T.A. del PPTR e quelle dell'ecosistema ambientale regionale, in relazione alla tematica dei “Prati e pascoli naturali” di cui all'art. 66 del PPTR.



Le prescrizioni di cui all'art. 53 ritengono “non ammissibili tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37 e in particolare, fatta eccezione per quelli di cui al comma 3, quelli che comportano: a1) alterazioni degli equilibri idrogeologici o dell'assetto morfologico generale del versante;

Le prescrizioni di cui all'art. 66 prevedono: “Nei territori interessati dalla presenza di Prati e pascoli naturali e Formazioni arbustive in evoluzione naturale come definiti all'art. 59, punto 2), si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui ai successivi commi 2) e 3).

2. In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, si considerano non ammissibili tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37 e in particolare, fatta eccezione per quelli di cui al comma 3, quelli che comportano:

a1) rimozione della vegetazione erbacea, arborea od arbustiva naturale, fatte salve le attività agro-silvopastorali e la rimozione di specie alloctone invasive;

a2) eliminazione o trasformazione degli elementi antropici e seminaturali del paesaggio agrario con alta valenza ecologica e paesaggistica;

a3) dissodamento e macinazione delle pietre nelle aree a pascolo naturale;

a4) conversione delle superfici a vegetazione naturale in nuove colture agricole e altri usi;

Il progetto dell'infrastruttura contrasta anche con la destinazione delle aree interessate all'attraversamento attribuita del Piano Regolatore Generale vigente che ha riconosciuto la medesima zona “di rilevante interesse ambientale”, definendola zona “E7”- Agricola di Salvaguardia Ambientale – il cui art. 65 recita: “Sono aree di territorio comunale alle quali il Piano assegna il ruolo di salvaguardia per la valenza ambientale dei siti per la conformazione ovvero per la presenza nel loro interno di immobili e manufatti di valore storico e/o ambientale. In tale zona è vietata ogni modificazione non consona alla morfologia ed all'ambiente. Dovranno salvaguardarsi e mantenere le sistemazioni a verde e dei manufatti tradizionali quali muri a secco, aie, pozzi, edifici rurali in muratura a secco che costituiscono parte integrante dell'ambiente.

Alla luce delle dedotte norme del PPTR nonché della circostanza che, in osservanza delle norme di salvaguardia portate dallo stesso, non possono realizzarsi interventi in contrasto con le stesse ( tanto dalla data di adozione del piano), deve ritenersi l'assoluta illegittimità delle previsioni progettuali in questione, poiché le stesse si pongono in aperto contrasto con detto strumento pianificatorio del territorio e conseguentemente, con la necessità di salvaguardia dei beni e dei valori dallo stesso tutelati.

Il tracciato del gasdotto (opzione ottimale “O”), nella parte in cui attraversa il nostro territorio interseca un versante delimitato, come sopra anticipato, da un ciglio di scarpata bel segnalato sulle carte tematiche del PUTT e, quindi, sottoposto a regime di tutela.

A tal proposito appare doveroso formulare alcune osservazioni a quanto dichiarato dalla società Tap nella missiva del 03/04/2012, acclarata al protocollo n. 4445 di questo Ente, fatta pervenire in risposta alle nostre osservazioni formulate per iscritto durante la riunione svoltasi presso il Comune di Melendugno in data 16/02/2012.

Nella stessa si asserisce che “da un'analisi svolta risulta che tale area risulta avere un'inclinazione di circa il 40% su substrato roccioso di tipo calcareo, quindi senza problemi di carattere ingegneristico o di stabilità del versante. Il gasdotto, essendo inoltre un'infrastruttura a rete completamente interrata non risulta in contrasto con le indicazioni del PUTT/P (si veda in particolare il comma d, punto 4.2 art. 3.08)

Si osserva che, trattandosi di un'area di versante non montano con pendenze superiori al 30%, viene individuata una classe di appartenenza 2.2 ( punto 2 dell'art. 3.09) del PUTT.

Ai fini della tutela e dell'applicazione delle prescrizioni di base, nelle aree esterne ai “territori edificati”, il PUTT definisce il regime di salvaguardia per l'intera “area di versante” e per “l'area annessa” sui due lati del ciglio di scarpata.

Per una fascia larga m. 50, dunque, l'indirizzo di tutela ( PUTT art. 2.02 punto 1.3) prevede la salvaguardia e la valorizzazione dell'assetto attuale se qualificato ; la trasformazione dell'assetto attuale, se compromesso, finalizzato al ripristino e ulteriore qualificazione.

La direttiva di tutela ( PUTT art. 3.05 punto 2.03), inoltre obbliga che le previsioni insediative ed i progetti di trasformazione del territorio debbano mantenere l'assetto geomorfologico d'insieme e conservare l'assetto idrogeologico delle relative aree.

A loro integrazione, si applicano le prescrizioni di base di cui al punto 4.2 dell'art. 3.08, che tra l'altro, al comma b, non consente la realizzazione “di progetti o interventi comportanti trasformazioni che compromettano la morfologia del territorio; inoltre non consente ( comma b2) le arature profonde ed i movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e/o stabilmente il profilo del terreno , fatta eccezione di quelli strettamente connessi ad opere idrauliche indifferibili ed urgenti o funzionali ad interventi di mitigazione degli impatti ambientali da queste indotte”.

Nell' "area annessa" sono autorizzabili ( art. 3.08, punto 4.2 comma d) "*infrastrutture a rete completamente interrata, sulla base di specificazioni di dettaglio che evidenziano particolari considerazioni dell'assetto paesaggistico – ambientale dei luoghi*".

Tali direttive riguardano il regime di salvaguardia per "l'area annessa" sui due lati dell'elemento morfologico da tutelare in quanto è assodato il mantenimento dell'integrità dell'elemento stesso.

Il tracciato del gasdotto, intersecando il versante e il ciglio di scarpata, di fatto costituisce la premessa alla parziale demolizione del costone roccioso. Non essendo stato prodotto, infatti, un progetto di dettaglio in merito alle modalità di attraversamento, è logico supporre che l'interramento della tubazione verrà eseguito previa realizzazione di uno scavo che porterà allo smantellamento della parte del versante intervenendo, di fatto, non solo nell'ambito dell' "area annessa", ma comportando anche importanti trasformazioni dell'elemento da tutelare compromettendone la naturale continuità geomorfologica.

In tali aree sorgono molteplici strutture di antica fattura, che, unite alla morfologia del territorio, garantiscono suggestivi scenari. Inoltre, l'importanza storica e paesaggistica del sito è resa ancor più evidente dalla presenza in loco della "Masseria di Ussano", parte della quale è già di proprietà del Comune di Cavallino e per il cui recupero è stato chiesto un finanziamento POR. In adiacenza a tale manufatto antico, esiste una necropoli di età medioevale con testimonianze archeologiche, retaggio di antichissimi insediamenti, si presume anche risalenti a epoche A.C. Posto su un'altura, alle spalle ove sorge l'antico casale di Ussano, vi è la presenza di un antichissimo monolite, il "Menhir di Ussano".

In riferimento alla già richiamata missiva del 03/04/2012 (allegata già alle osservazione del 18/02/2012), a firma della società TAP, in cui viene comunicato che "da un'analisi bibliografica" le uniche evidenze di vincoli archeologiche/architettonici risultano essere, tra le altre, i siti di "Specchia Santa Rosa e "Specchia Caggiune", si insiste nel ribadire che la scrivente amministrazione si riserva di presentare puntuali osservazioni in relazione ai citati siti di rilevanza archeologica, stante la mancanza di una planimetria che fissi puntualmente le zone interessate dal passaggio dell'opera.

In particolare, con riferimento all'interessata zona di "Specchia Caggiune" si riserva di contro dedurre alle modalità di protezione del sito che verranno indicate e che dovranno essere adottate durante la realizzazione dell'opera, stante la distanza esigua, indicata nella missiva predetta, dalla società Tap S.P.A. (5-10m. dal tracciato), nonché alle successive misure di protezione che dovranno essere dettagliate e che s'intendono adottare in fase di esercizio a regime dell'infrastruttura.

Contorno a tali strutture d'indiscutibile bellezza è il tipico paesaggio salentino, fatto di muretti a secco che delimitano i terreni messi a coltura, e, di antichissime e suggestive "pagliare", ovvero abitazioni caratteristiche realizzate in pietra viva che un tempo servivano per dare riparo ai contadini durante i periodi di raccolta. In tale area sono presenti, altresì, molteplici esemplari di ulivi secolari d'inestimabile valore, parte integrante della cultura del nostro popolo, già oggetto di tutela ad opera dalla Legge Regionale n. 14 del 04/06/2007.

Lungo questo percorso si incontrano le "Colline di Ussano", prosecuzione della catena delle "Murge" (che attraversa il Salento) e costituiscono la cresta della catena stessa, unica nel suo genere per Cavallino e l'intero capoluogo. Tale "ostacolo", denso di maestosi e imponenti alberi, appare insuperabile, al fine di realizzare l'attraversamento di tale sito, appare difficile trovare una soluzione alternativa di "mitigazione", alla necessaria perforazione di questo prezioso patrimonio, deturpando e smembrando il bellissimo paesaggio e naturale ricchezza del nostro territorio !

Ad intralciare tale tratto si rileva anche la presenza di una grossa arteria stradale, la **SS.16 Lecce-Maglie**, che attraversa la **zona P.I.P.** del nostro Comune e costituisce ulteriore impedimento difficoltoso da superare. Sarebbe necessario conoscere quali tecniche di manomissione dovrebbero essere adottate per lo scavo sulla citata strada e come dovrebbe essere garantita la sicurezza della viabilità, sia in fase di realizzazione dell'opera che durante il suo esercizio.

Per tutto quanto evidenziato, non si individuano soluzioni di mitigazione al fine di ovviare a tali criticità, considerato che, il cantiere allestito per eseguire lo scavo per la posa del gasdotto, avrebbe, presumibilmente, un'ampiezza compresa tra i 23 mt. e i 30 mt. e una profondità di 4. mt, con una notevole movimentazione di terra e con il rischio di portare alla luce le citate ricchezze archeologiche, inevitabilmente depauperarle, se non addirittura distruggerle ad opera dei mezzi meccanici impiegati.

Inoltre, in seguito alla chiusura dei lavori, la fascia di rispetto (servitù) del gasdotto dovrebbe consistere in 4 mt. circa a destra e 4 mt. a sinistra della conduttura (per 8 metri complessivi), che si dovrebbe mantenere scevra da qualsiasi opera o presenza arborea (in primo luogo ulivi), al fine di consentire le necessarie operazioni di manutenzione, di controllo e di intervento in caso d'emergenza. Simili condizioni preoccupano per l'accensione di fenomeni aggiuntivi di consumo di suolo agricolo, in un'area, che va dunque conservata alla sua attuale vocazione rurale e turistica,



aprendo al contempo una "ferita" nel territorio che non potrà mai essere risanata. Si tratta infatti, prevalentemente, di zone agricole sottoposte a vincolo paesaggistico in cui, come sopra evidenziato, insistono una molteplicità di beni da tutelare e, la realizzazione di tale opera, mal si concilia con la predisposizione naturale del tale territorio.

Pertanto, l'impatto dell'opera e del cantiere sui valori ambientali, culturali e archeologici, deve essere valutata doverosamente su questa porzione di territorio di entroterra salentino, per scongiurare ogni interferenza.

Inoltre, la presenza di simile infrastruttura potrebbe provocare un serio nocimento all'immagine dei luoghi con possibili ripercussioni negative sui flussi turistici trattandosi di un Comune riconosciuto "Città d'arte e cultura".

Lo sviluppo socio-economico, conseguito con impulso sempre maggiore nel territorio cavallinese, basato prevalentemente sullo "sfruttamento" delle proprie potenzialità naturali, e dei propri beni culturali, ha un'importanza strategica nel progresso non solo economico, ma anche sociale e culturale della comunità residente, e la tutela di questi "interessi", unitamente alla tutela di tutto ciò che ne costituisce la fonte è doverosa da parte di questa Amministrazione. Infatti, gli organi del Comune di Cavallino, per la cura degli interessi della comunità, assicurano lo sviluppo dei valori culturali, sociali ed economici che costituiscono patrimonio di storia e di tradizioni, proteggendo e accrescendo le risorse ambientali e naturali, assumendo iniziative per renderle fruibili dai cittadini e per concorrere all'elevazione della loro qualità di vita.

E' di tutta evidenza che nello studio di tale percorso ("ottimizzato O") tali molteplici elementi siano stati valutati con "poca attenzione" (ovvero non valutati affatto) e, ciò, porterebbe, inevitabilmente, a generare un forte impatto negativo sulle aree interessate.

Passando ad analizzare i due tracciati alternativi previsti nel primo progetto di studio (opzione "1" e "2"), a quello che verrebbe definito "ottimizzato" ( il percorso alternativo "O" ), che dovrebbe rappresentare quest'ultimo la soluzione più equilibrata in termini di fattibilità tecnica, di sicurezza, di impatti ambientali, socio economici e culturali), si osserva come, alla luce della norma sopra richiamata, questi appaiano **irrealizzabili** (e quindi non definibili alternativi!), in quanto, ambedue, attraverserebbero i centri abitati dei Comuni di Cavallino e Galugnano, e quindi sarebbero certamente più di "impatto" rispetto al tracciato ottimizzato, passando, le condutture, troppo vicino a case e attività commerciali, circostanza questa espressamente vietata dalla vigente normativa.

In ossequio al D.M. 1444/1968 (che stabilisce che in tutti i comuni debbano essere previste porzioni di territori da destinare a insediamenti, residenziali, di attività industriali e/o artigianali, di servizio, di interessi sociali e agricoli) l'area appartenente allo scrivente Comune interessata dall'ipotesi di tracciato alternativo "1", coincidente con la Via San Cesario, è destinata ad uso residenziale, e quindi identificata zona "B - Aree completamente edificate)", come previsto dal P.R.G. vigente, e ricadente nel perimetro urbano.

L'area interessata dalla opzione "2", attraversante la SS.16, ma in prossimità dell'abitato di Galugnano è caratterizzata dalla presenza di un nucleo abitato avendo un aggregato di case contigue o vicine con interposte strade, piazze e simili, o comunque brevi soluzioni di continuità.

Tutte le suesposte circostanze contrastano con quanto già evidenziato dalla norma di riferimento secondo cui, si ribadisce, per la realizzazione di tracciato sulla terraferma sia principio generale da seguire (ove possibile) quello dello sfruttamento degli spazi prossimi agli assi stradali già esistenti, muniti di pertinenze libere e già interessati da infrastrutture ed opere permanenti, nonché facilmente accessibili per ogni intervento di vigilanza e manutenzione.

E' quanto mai indispensabile procedere ad una puntuale riverifica dei tracciati alternativi "O", "1" "2", così come proposti, al fine di rilevare con esattezza le eventuali interferenze esistenti e proporre soluzioni alternative valide anche alla "ottimizzata" opzione "O", data l'attuale indisponibilità di questo Ente all'attraversamento della condotta.

Alla luce di tanto, il Comune di Cavallino ribadisce e conferma le osservazioni esposte sia con le note del 18/05/2012 al progetto pubblicato nel Marzo 2012, che con le note del 13.09.2011, in occasione dell'analisi del documento di "scooping", pervenuto allo scrivente in data 10.05.2011, e relative alla realizzazione della predetta infrastruttura energetica, dei relativi impianti e stabilimenti, in zone agricole sottoposte a vincolo paesaggistico e comunque in zone con destinazione urbanistica non conforme al carattere industriale delle opere da realizzare, e, si riserva, in ogni caso, di impugnare ogni provvedimento nelle sedi opportune qualora venissero lesi gli interessi legittimi dello stesso ente locale.

La società proponente deve necessariamente prevedere e definire il tracciato riflettente l'intero attraversamento sulla terraferma, indicando puntualmente il percorso, e non deve demandare e rimandare l'individuazione della seconda sezione a terra ad un'ulteriore progetto da riproporsi, in un secondo momento, da un'altra società, stante la necessaria complementarietà delle due "sezioni" progettate e la loro assoluta unicità funzionale.



Si insiste nel rilevare che l'opera così come definita nell'ultima ipotesi progettuale (in cui si prevede il solo tracciato sulla terraferma di soli Km. 8,2, non è autonomamente funzionale in quanto incompleta, e, pertanto, allo stato attuale, non può essere **valutata compiutamente dagli organi a ciò preposti**.

Tanto premesso e considerato, lo scrivente Comune di Cavallino, in adesione alle osservazioni sopra richiamate ed alla luce dei dati progettuali ad oggi disponibili, conclude esprimendo la propria **valutazione negativa** sull'intervento proposto con il progetto in oggetto.



Il Sindaco  
Avv. Michele Lombardi